

esaminare questa legge si è costituita, ed ha nominato il suo relatore.

Il lavoro sarebbe già pronto, ma manca ancora lo spoglio che la Camera desidera dei quadri comunicati dal Ministero: tuttavia questa relazione sarà presentata domani o dopo domani al più tardi.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

- 1° Relazioni di Commissioni che saranno in pronto ;
- 2° Discussione del progetto di legge per la custodia e cura dei mentecatti ;
- 3° Discussione del progetto di legge per un monumento nazionale da erigersi al Re Carlo Alberto.

TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Discussione del progetto di legge per la cura e custodia dei mentecatti — Obbiezioni del deputato Siotto-Pintor sul capo IV, e risposta del deputato Demaria — Chiusura della discussione generale — Mozione del deputato Iosti, e cenni del deputato Bertini — Emendamento del deputato Franchi sulla libera cura privata — Opposizioni a questo del relatore Rosellini — Reiezione di quello, e approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Emendamento del deputato Franchi all'articolo 4 — Parole in opposizione dei deputati Rosellini, relatore, e Bertini — Emendamenti dei deputati Lanza e Demaria — Osservazioni dei deputati Michelini e Polto — Approvazione degli emendamenti dei deputati Lanza e Demaria, e dell'articolo 4 — Proposizione soppressiva del deputato Franchi, dell'articolo 5, e suo ordine del giorno motivato — Osservazioni dei deputati Sullis, Demaria, Michelini e Rosellini relatore — Approvazione dell'articolo 5.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARBENTI, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera :

5420. Lilliu Giovanni, notaio, sindaco del comune di San Rocco in Sardegna, narrando come lo zelo spiegato nell'adempimento dei doveri del suo ufficio l'abbiano fatto scopo alla persecuzione dei perturbatori dell'ordine pubblico i quali lo danneggiarono nelle sostanze, e gli attentarono più volte alla vita in modo che dovette da ultimo cercare scampo nella città di Cagliari, rinnova l'istanza già fatta invano all'intendente generale della divisione di essere cioè dispensato dall'ufficio di sindaco, e chiede che siano presi in considerazione il di lui zelo, e la fermezza d'animo dimostrata nel servizio, fra i pericoli della propria vita, e col sacrificio dei suoi privati interessi.

5421 Carlo Giraudi, ed altri 8 segretari sostituiti del tribunale di prima cognizione di Torino, ricorrono alla Camera perchè ecciti il ministro di grazia e giustizia a presentare il progetto di legge che deve provvedere definitivamente alla loro condizione coll'organizzazione delle segretarie dei tribunali.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Se non vi è richiamo, il processo verbale si intenderà approvato.

(È approvato.)

SIOTTO-PINTOR. Parlo sopra la petizione 5420.

Qui avete un sindaco, il quale, assalito da una mano di malviventi più e più volte nel proprio tetto, non deve la sua salvezza se non se al suo coraggio, quantunque i colpi di bastone menati a furia sulla testa della paralitica moglie l'abbiano forse a quest'ora sottratta al numero dei viventi.

Ora qui, o signori, non mi farò a ripetere il quadro doloroso da me tracciato in una delle scorse tornate, nel quale per voler battere giusto ho battuto forte, ed ho piegato l'arco da una parte per ben raddrizzarlo dall'altra.

Certo è che tre o quattrocento facinorosi, tutto al più, nell'Isola di Sardegna turbano la pace di 544.000 abitanti, e quella in ispecie dei pubblici ufficiali, e voi sapete come sia posto a dura condizione di vivere civile quel popolo, presso il quale non si può essere buoni servitori dello Stato, senza mettere a repentaglio la vita, le sostanze, l'onore. Nè ciò fa onta a quel popolo, sibbene al Governo, ed a qualunque forma di Governo.

Signori, il dispotismo concentra tutta l'azione governativa sopra sè stesso ; intento a vivere egli, solo egli, ei perseguita le intenzioni, i pensieri, le opinioni che lo avversano, e trattanto non cura, o male, di reprimere i delitti contro le private persone. Dall'altra parte egli è uopo confessare che qualche volta il libero reggimento è più che non dovrebbe timido e riguardoso.

Ne avviene, o signori, che i malvagi profittano egualmente d'ogni forma di governo quando non siano fortemente e inesorabilmente repressi nelle vie legali. Ora da questa digressioncella tornando in via, il sindaco di San Rocco in Sardegna

chiede di essere esonerato dall'ufficio di sindaco; domanda questa ripetutamente fatta, come dice, al Ministero, e che non ebbe fin qui esito alcuno. Io professo in massima il principio che il pubblico ufficiale deve stare al suo posto, vi vada anche la vita. In massima, dico, perocchè io domando se l'attuale società non debba contentarsi d'impiegare al suo servizio uomini onesti, o se invece essa abbia il diritto di averli eroi.

Mentre mi riservo di rispondere a questa interrogazione quando sarà discussa la petizione di cui parlo, e mentre dichiaro che non cesserò di eccitare l'attenzione del paese, e le sollecitudini del Governo, e la vigilanza della Camera, perchè sia dappertutto ed in tutti i modi legali mantenuta la pubblica tranquillità, io credo di aver detto tanto che basti, sì che piacciavi di dichiarare questa petizione d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

BOTTONE. L'amministrazione comunale della Venaria, e molti abitanti di Altessano, colla petizione 3413 invocano dalla Camera alcuni provvedimenti legislativi in ordine a certi diritti signorili tuttavia vigenti in quelle località; ed affrettano anche coi loro voti la nuova catastazione, mercè la quale sperano vedersi alleviati dalle incomportabili imposte alle quali presentemente vanno soggetti in seguito al vizio dell'attuale catasto. La principale domanda dei petenti avendo tratto alla legge per l'abolizione delle bannalità attualmente in corso, io crederei conveniente che la Camera ne prendesse cognizione prima che quel progetto di legge le venisse sottoposto; e perciò io la pregherei di voler decretare d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

MIGLIETTI. Prego la Camera a voler decretare d'urgenza la petizione che porta il numero 3421.

Siffatta petizione è presentata dai sostituiti segretari presso i tribunali di prima cognizione di questa città i quali implorano che si diano prontamente le disposizioni necessarie per l'organizzazione giudiziaria. I sostituiti segretari coprono un impiego assai delicato, e vorrebbero che la loro posizione fosse resa fissa e stabile.

Siccome tal domanda è giustissima, spero che la Camera vorrà accogliere l'invito che io faccio perchè questa petizione sia decretata d'urgenza.

(La Camera decreta d'urgenza.)

PRESIDENTE. Se non vi sono Commissioni che abbiano relazioni in pronto, accorderò la parola per la verificaione di poteri.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BERTINI SULLA CUSTODIA E CURA DEI MENTECATTI.

PRESIDENTE. Non essendovene, l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge sulla custodia e cura dei mentecatti.

Il progetto che cade in discussione è quello della Commissione, ed è composto di 37 articoli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 524.)

La discussione è aperta sul complesso della legge.

SIOTTO-PINTOR. Intenderei di fare alcune osservazioni intorno allo spirito che informa il capo quarto, non che intorno alle sue disposizioni; se però il signor presidente crede che ciò non si possa fare nella discussione generale, allora io pregherò di darmi la parola quando si passerà alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ella è più d'ogni altro giudice, se le osservazioni sue possano aver luogo nella discussione generale piuttostochè nella discussione degli articoli.

servazioni sue possano aver luogo nella discussione generale piuttostochè nella discussione degli articoli.

SIOTTO-PINTOR. Le mie osservazioni si porterebbero contro lo spirito di tutto il capo quarto, ed è perciò che io mi rimetto al parere del signor presidente, ond'egli giudichi se io possa parlare in occasione della discussione generale, oppure debba attendere la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Siccome questo capo quarto contiene parecchi articoli, così io crederei opportuno di concedere fin d'ora la parola all'onorevole deputato Siotto.

SIOTTO-PINTOR. Sorgo a parlare contro le disposizioni del capo quarto, dove è prescritto che nessuno possa, come mentecatto, essere trattenuto nel proprio domicilio se non che sotto le condizioni seguenti:

« Che venga dato senza dilazione avviso al sindaco del comune, o al giudice del mandamento;

« Che la persona considerata come mentecatta sia, nel termine di otto giorni al più tardi, visitata ed esaminata da due medici delegati dal giudice di mandamento, non parenti nè affini sino al secondo grado inclusivamente, nè altrimenti interessati, sia coll'infermo, sia con quelli che intendono custodirlo o farlo custodire;

« Che dal certificato dei medici suddetti risulti della realtà della pazzia;

« Che consti alla suddetta autorità giudiziaria che l'infermo è assistito e trattato in quei modi che il suo stato richiede, e che sono usate a suo riguardo tutte quelle cautele che meglio valgono a renderlo innocuo a sè e agli altri. »

Io credo di potervi leggermente persuadere che le disposizioni contenute in questo capitolo quarto violano anzi tutto i diritti del mentecatto.

Io non andrò a cercare colla Commissione se veramente si faccia torto alla libertà del mentecatto, imperocchè essendo estinta la libertà individuale nel suo fonte, cioè a dire nel libero arbitrio, non si può chiedere se si possa violare la libertà che non è. Io cercherò invece se il mentecatto non abbia diritto agli aiuti, ai diritti, ai conforti della sua famiglia. Ora, perchè non avrebbe egli questo diritto? Forse perchè non ne ha la coscienza? Ma questa, mi pare, sarebbe una nuova, una strana teoria de' diritti. I diritti si acquistano per la posizione sociale, per la posizione domestica; si acquistano anche agl'ignari. Che se ammetterete un altro principio, fate che si possano impunemente torre le sostanze dell'infante, al pupillo, i quali non hanno la coscienza dei propri diritti, ed anzichè istruire i popoli incolti, continuate ad abbrutirli colla teoria del diritto divino dei principi.

Da queste brevi osservazioni io conchiudo che lo Stato non ha diritto di torre ai conforti della famiglia il mentecatto, non ha diritto di aggiungere sciagura a sciagura. Ma vi ha di più, si verrebbe a violare anche i diritti paterni. Come è diritto del mentecatto di essere soccorso dalla sua famiglia, così è diritto e debito ad un tempo dei genitori di soccorrerlo. Imperocchè, o signori, nei diritti originarii, universali, essenziali, ha luogo la conversione delle proposizioni: questo è diritto, adunque è dovere; cotesto è dovere, dunque è diritto. In tal guisa il padre ha dovere di educare la prole, perchè ne ha il diritto; il principe ha diritto di governare il popolo, perchè ne ha il dovere. Contro questo diritto dei genitori dove ha suo fondamento il diritto della società? Direte che tutto ciò si fa in favore dei mentecatti, ma generalizzate un po' l'idea, e voi ne verrete direttamente entro ai recessi domestici ad indagare in qual modo il padre tratti il figlio infermo di qualunque malore, in qual modo venga educata la sua prole, e voi chiederete pur conto degli affetti con che ei

prosegue la sua consorte. Ma faccia, io dico, il Governo in questo caso ciò che suol fare in tutti gli altri, e quando i genitori non adempiono al loro dovere, o siano disamorevoli tanto che ne venga novella all'autorità, allora l'autorità s'intrometta; ciò è nel suo diritto. Ma lo instituire, diciam così, una specie di processo inquisitorio, antecedente, nel seno delle private famiglie, ciò mi pare che sia un violare direttamente i diritti sacrosanti della paternità.

Procedendo in questo rione, troveremo ancora che la legge viola i sentimenti naturali.

Come? non è tuttora asciugata la lacrima del dolore sulle guancie paterne, e voi verrete a rincerudirla obbligando il padre a denunziare una sventura domestica, la quale forse vorrebbe a tutto il mondo nascosa? A tollerare la visita obbligata d'un intendente, d'un sindaco, e di due medici? Il medico vi dirà se il padre voglia far credere il figlio mentecatto forse per usurpare un'eredità deferitagli? Un certificato di uno o due, buoni o cattivi medici, torrà il figlio al seno paterno? E accumulerà in esso pianto a pianto, duolo con duolo? Ma voi replicate: il medico non dirà tutto questo, dirà solo che i genitori non hanno i mezzi di provvedere al figlio infelice. Or via, su, dite, il medico può egli calcolare le risorse inesauribili dell'amore paterno? Può egli mettere in bilancia gli sforzi meravigliosi della tenerezza materna, allorquando si tratta di soccorrere al figlio delle sue viscere? Non vi avvedete che oltraggiate la natura ponendo legge al padre di soccorrere al figlio sventurato? In qual codice trovaste mai che sia stato comandato l'amore paterno? E a qual pro poi? A sostituire lo Stato al padre. E non v'accorgete voi che, se il padre sia tanto misero da non poter soccorrere il proprio figlio, egli stesso, senza una legge, lo consegnerà ai pubblici stabilimenti? Mirabile presunzione dei Governi! I quali non contenti di avere imposta nell'ordine economico ai cittadini la cura de' proprii interessi, pretendono dappoi nell'ordine morale di supplire all'amor paterno!

Signori, l'amore paterno, per quanto io sappia, supplisce spesso al difetto de' Governi. Ma niun supplemento è ad esso altro che Dio primo creatore, e riparatore, perchè primo padre. A me sembra che il secolo sia sulla mala via quando alle affezioni innate, istintive di famiglia cerca di sostituire quell'amore universalissimo che s'appella filantropia, colla quale pretendendo di stringere tutto, stringe poi spesso il vento. Triste prova ha fatto lo Stato, quando ha voluto emulare o vincere le affezioni domestiche. Entrate nei luoghi così detti della maternità. Quante vittime! Quale macello! In Madrid morivano 67 sopra 100; in Bruxelles 79 su 100; in Vienna 92; in Dublino (orribite a dirsi!) sopra 15,785 trovatelli, dal 1791 al 1797, in sei anni, perirono 12,561. (Sensazione) Come vedete, lo Stato non è una eccellente madre. Egli dunque non sarà nemmeno un ottimo padre. Eppure nella questione dei trovatelli lo Stato sottentra alle madri che abbandonano i proprii figliuoli, laddove qui si tratterebbe di torre il figlio al padre che intende di ritenerlo e di soccorrerlo. Fatto è, o signori, che le affezioni domestiche non si trasportano come le merci, e che indarno si tenta di scolpire nel cuore dell'uomo quello che non avrà scolpito Iddio, o di cancellare quello che Dio avrà di sua mano scolpito. Ritenghiamo che il miglior modo di supplire al difetto de' padri non è già lo scambiare la paternità, sibbene di prepararli buoni.

Mi permetterò ancora un'altra osservazione. Io trovo molto strana, dirò quasi ridicola, la soverchia ingerenza dello Stato nelle cose domestiche. Se esamino il nostro codice civile, io trovo il giudice dappertutto, il giudice in ogni pagina, nelle donazioni, nelle divisioni, nelle transazioni, nelle tutele.

In una riforma del codice bisognerà che lo Stato si immischi meno che non fa d'interessi domestici. Lo intervento governativo, quando ei sia sovrabbondante, è dannoso in economia, dannoso in politica, dannoso nell'ordine religioso e nel morale. Io mai non vorrò dimenticare quello che giovinetto lessi in un libro di Gian Domenico Romagnosi, che quando cioè lo Stato s'avviluppa in troppe faccende, egli governa troppo, e governando troppo, egli governa male. (Segni di adestione) E noi trattanto allargheremo ogni di più cotesta smania governativa, di voler soprastare a tutto, comandare in tutto, vedere tutto, regolare tutto? Signori, udite l'ultimo mio concetto. Io mai non voterò legge, la quale, poco o molto, direttamente o indirettamente, tenda ad attenuare i diritti paterni. Se volete libertà politica, restringete più che potete i vincoli della famiglia. La società domestica è fonte di ogni potere, del potere civile e del potere religioso. Il padre è sacerdote, è primo magistrato, è re; egli solo è la vera immagine della divinità. (Bravo!) Epperò, quanto più si allarga il magistrato domestico, tanto più si restringe l'autorità del magistrato pubblico. Signori, sinchè in Roma i padri erano sovrani, ed il loro potere si estendeva persino ad esercitare il diritto di vita e di morte sui figli, non sorsero i tiranni. Che fecero costoro? Vollerò soprastare alla paternità, ed emanciparono i figli per avere schiavi. (Movimento)

Questa è storia, o signori, e contro la storia non vale il ragionamento; imperocchè le stessi cagioni muovono gli uomini all'opera stessa, essendo l'uomo più conseguente che il volgo non crede nelle sue aberrazioni intellettuali, e persino nei suoi stessi delitti.

Tutti i Governi tirannici cospirano a sottentrare ai diritti della paternità, e non v'ha Governo, per impudente ch'egli sia, il quale non protesti di voler governare qual padre tra li suoi amatissimi figli.

Nelsanto nome di padre governa a Costantinopoli il figlio della luna (Ilarità); nel nome di padre governa a Pekinò il figlio del sole (Nuova Ilarità); nel nome di padre, soprattutto governa il sommo pontefice, pastore egli, pecore noi! Egli padre e noi figliuoli! (Sensazione) Ed egli è all'ombra di questi due grandi nomi, che egli tratta lo Stato piemontese come farebbe colla repubblica di San Marino, ed un re di Sardegna come farebbe col padre guardiano del convento! (Sensazioni e susurro)

Signori! fate molte di queste leggi, e voi vedrete in poco tempo uscire un Governo mirabilmente paterno! Eperciocchè io non istimo che voi siate partigiani sviscerati de' governi paterni, oso sperare che la Camera, persuadendosi delle poche osservazioni che ho messe innanzi, verrà interamente eliminare dalla legge il capitolo IV, che viola i diritti del mentecatto, i diritti paterni, i sentimenti naturali, che li viola senza pro di coloro a' quali intende di venire in aiuto, e che allargandone un po' il principio che l'informa, ci menerebbe direttamente al dispotismo.

ROSELLINI, relatore. Chiedo la parola sull'ordine della discussione.

Chechè ne abbia detto l'onorevole deputato Siotto-Pintor, il suo ragionamento riguarda non il complesso del capo quarto, e molto meno il complesso della legge, ma solamente l'articolo 19. Io pregherei quindi la Camera a voler passar oltre, per ora, sulle osservazioni dell'onorevole deputato della Sardegna, perchè veramente queste osservazioni non possono trovar luogo nella discussione generale. Quando poi verrà in discussione l'articolo 19, allora sarà il caso di rispondere agli appunti fatti dal signor Siotto-Pintor ad alcune

parti del lavoro della Commissione. In questo modo la discussione si abbrevierà, e nello stesso tempo sarà più proficua, perchè ciascuna osservazione, ciascuna replica sarà fatta a suo luogo e a suo tempo.

Io faccio quindi istanza perchè la Camera, dove altri non chiegga la parola sulla discussione generale, passi immediatamente alla discussione degli articoli.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Siotto-Pintor trovano la loro applicazione nell'articolo 19, ma riguardano pure il complesso della legge, perchè è uno dei principii informativi di questa legge quello dell'obbligazione, in alcuni casi, della custodia e della cura dei mentecatti. Mi pare quindi che le suddette osservazioni potevano benissimo trovar luogo nella discussione generale.

Certo non credo che si possa ora prendere deliberazione alcuna sopra quanto venne proponendo il deputato Siotto-Pintor, ma ciò si farà poi nella discussione degli articoli. Prego quindi quelli che prenderanno ancora a parlare sulla discussione generale, a volersi, anche rispondendo al signor Siotto-Pintor, tenere nei termini generali, e a non formulare alcuna proposizione esclusivamente relativa al capitolo quarto.

Il signor Siotto-Pintor ha la parola.

SIOTTO-PINTOR. Il signor presidente mi ha prevenuto, non ho adunque ad aggiunger altro.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Demaria.

DEMARIA. L'onorevole deputato Siotto-Pintor faceva appello a due sentimenti egualmente onorevoli, egualmente rispettabili, a due sentimenti che per certo troveranno sempre eco in questa Camera, quando si tratterà della loro difesa; ma la difesa di questi sentimenti in questa Camera non farà mai tacere la voce che sorge di altri bisogni egualmente provati, egualmente sentiti che la sociale sicurezza riflettano. Ora io credo che nè il sentimento dell'amore paterno, nè la gelosia della libertà individuale sieno tanto offese dalle disposizioni contenute nel capitolo quarto, e da altre disposizioni che, secondo lo spirito del capitolo quarto furono stabilite in altri articoli della legge, sebbene ad essi non abbia esteso la sua proposizione il deputato Siotto-Pintor.

Io non credo che questi due sentimenti siano talmente offesi dalle disposizioni di questo capitolo, da indurre la Camera a rigettarlo con le disposizioni della legge che ad esso hanno affinità. È d'uopo a tal proposito risalire ai principii pei quali la società porta la sua ingerenza nella custodia e nella cura dei mentecatti.

Relativamente alla custodia ed alla cura dei mentecatti la società ha tre scopi principali: primo fra questi è la guarigione dei mentecatti medesimi. È la società in diritto di prendere tutte le misure che valgono a procurare la più pronta guarigione possibile dei mentecatti, e ciò astrattamente, senza fare eccezioni sul luogo dove i mentecatti si trovano. In secondo luogo è pur debito della società di far sì che il mentecatto non sia leso nelle sue sostanze; ha debito di fare in modo che il mentecatto non possa offendere nè se stesso nè gli altri, ha debito finalmente la società di fare che il mentecatto non sia considerato per tale quando in esso è cessata l'alterazione delle facoltà intellettuali.

Ora certamente questi tre scopi non sarebbero ottenuti se la società si arrestasse appena si corre il benchè leggero pericolo che siano offesi i sentimenti indicati dall'onorevole Siotto-Pintor. In queste circostanze la società ha debito di vedere quali siano gli inconvenienti derivanti dalla lieve offesa di questi sentimenti, e quali al contrario sarebbero gli incon-

venienti se questi stessi sentimenti venissero eccessivamente rispettati.

Ora partendo da questi principii, è evidente che la società ha diritto di intervenire in quelle famiglie, nelle quali nell'interesse non del mentecatto ma delle medesime, si vorrebbe far credere che non vi è mentecaggine; d'intervenire in quelle circostanze, nelle quali, appunto perchè la famiglia teme di soffrire nel suo onore, non vuole che si creda che in quella famiglia vi ha un mentecatto, e tenta tutti i mezzi per tenere celato lo stato del medesimo. L'onorevole Siotto-Pintor può vedere di tali fatti positivi accennati nella relazione, dai quali si dimostra che appunto questa cura nel celare lo stato dei mentecatti è la sorgente della inutilità degli sforzi che si fanno per guarire i medesimi, imperocchè è dimostrato che più tardi è il cominciamento della cura, più è difficile di ottenere la guarigione: egli è evidentemente dimostrato dalle cifre, che quei mentecatti appunto non si riconducono più spesso a guarigione ai quali l'interesse male inteso dalle famiglie che temevano il loro nome compromesso dal sapersi che ci fosse un mentecatto nel loro seno, ritardava oltre modo l'intraprendimento della cura del mentecatto medesimo.

Quand'anche dunque si arrecasse, dirò così, qualche dispiacere, qualche molestia alla famiglia, nondimeno la necessità che la società protegga i mentecatti ovunque si trovino, fa tacere il naturale ribrezzo di offendere un sentimento così rispettabile, e fa che la società porti la sua mano protettrice anche nel segreto dei domestici lari, faccia sentire la sua protezione a tutti i membri che ne abbisognano. Egli dice che colle disposizioni di questo capitolo si violano i diritti paterni si violano i sentimenti naturali: ma, o signori, se bastasse l'amor paterno, se bastasse l'affetto per i membri della propria famiglia onde circondare il mentecatto di tutti quei mezzi che valgano a ricondurlo a salute, di certo non vi sarebbe chi volesse sostituire lo Stato all'influenza naturale di così rispettabile sentimento: ma, o signori, il capitolo quarto mira appunto a provvedere agli effetti di un mal inteso amor paterno, a provvedere allo stato d'abbandono in cui si lasciano talvolta i mentecatti.

L'amore paterno serba un profondo silenzio per un tempo che sarebbe utilissimo per intraprenderne la guarigione; imperocchè l'amor paterno generalmente non si concentra sul mentecatto, ma si estende maggiormente sugli altri membri della famiglia, che non sono mentecatti, ed allora l'amor paterno cede all'idea dell'interesse degli altri membri della famiglia, e il mentecatto è la vittima dell'amore preponderante per gli altri membri della famiglia: e la storia delle alienazioni mentali (che sarebbe troppo lungo ora di svolgere) ci dimostra ad ogni passo che il mentecatto è vittima di mal inteso amore paterno, vittima di mal inteso riguardo per la famiglia dei medesimi.

La Commissione ha adunque ottimamente fatto nel proporre un capitolo il quale metta ostacolo al mal inteso amore paterno, col prevenire gli scandali che potrebbero avvenire non solo dall'amor medesimo, ma da qualsiasi amore che può riescire dannoso ai membri della società in generale, e porre la società in debito di provvedervi.

L'onorevole deputato Siotto-Pintor ha detto che era veramente una cosa crudele l'obbligare i membri di una famiglia a farsi denunciatori dello stato mentale di un individuo della famiglia medesima: ma, signori, se l'effetto di codesta denuncia fosse quello di colpire un individuo di pena non meritata; se l'effetto di questa denuncia fosse quello di stampare il marchio del disonore sul denunciato, allora certamente, nel-

l'interesse generale, non si dovrebbe far luogo a questa denunzia; ma qui si tratta anzi di estendere la protezione sociale sopra individui i quali generalmente rimarrebbero vittima di coloro che hanno interesse a celare lo stato della loro mente.

Noi sappiamo che la maggior parte delle famiglie sono molto limitate di mezzi per le cure in genere delle malattie (e nessuno lo sa meglio di chi ha l'onore di parlare in questo recinto), ma sono poi limitatissime, avuto riguardo alla cura delle malattie mentali; imperocchè, è inutile farsi illusione, le affettuose cure di persone che esercitano sui malati una qualche influenza, e per cui possono risentirne qualche impressione, non possono essere di giovamento al mentecatto, che generalmente respinge la cura dei suoi più cari, ed accetta quella di coloro che sono intieramente ad esso estranei.

Il mentecatto non abbisogna di queste cure da esso non volute, ha bisogno dell'impiego di quei mezzi che una lunga esperienza, un lungo studio, hanno fatto riconoscere atti a ricondurre questi miseri alla salute. Ora l'esperienza ha fra le altre cose dimostrato, come opportunamente, nella relazione della Commissione si riferisce, che l'allontanamento degli oggetti in mezzo ai quali il mentecatto vive è la prima condizione di cura del medesimo; inoltre noi sappiamo che mentecatti furono ricondotti alla salute col solo allontanamento delle persone e degli oggetti che li circondavano. È adunque di interesse sociale, è adunque diritto della società di togliere alle cure interessate ed inefficaci i mentecatti che si vogliono conservare in seno di famiglie che non hanno i mezzi di curarli; è debito ed interesse della società che questi mentecatti siano tolti da queste famiglie, dalle quali questa cura non si fa, e siano collocati nei luoghi nei quali questa cura è possibile; quindi in questa circostanza è piuttosto nell'interesse ben inteso delle famiglie che il capo quarto provvede.

L'onorevole deputato Siotto-Pintor ci faceva poi una pittura assai viva degli inconvenienti che ne vengono a che lo Stato si sostituisca agli individui; egli vorrebbe tornare a quella condizione in cui il padre era padrone assoluto del figlio.

SIOTTO-PINTOR. No!

DEMARIA. Nessuno vi sarà, il quale lo voglia seguire in questo suo desiderio...

SIOTTO-PINTOR. Io non ho detto questo.

DEMARIA (*Continuando*). . . perchè è appunto a togliere ogni inconveniente dell'eccessivo potere dei padri sui figli che mirano molti dei progressi dell'odierna civiltà.

Egli ci citava gli ospedali dei trovatelli come inconveniente, che lo Stato si sostituisca alla carità privata: io non dissimulo codesti inconvenienti in certe circostanze, ma sicuramente non vuoi scegliere quegli esempi, ai quali attinse l'onorevole deputato Siotto-Pintor.

Io non dissimulo che negli ospedali dei trovatelli la mortalità sia spaventevole: ma non è ella forse egualmente spaventevole nei luoghi ove questi ospedali non esistono? Non è anzi la mortalità quasi totale de' fanciulli abbandonati che ha fatto introdurre pressole nazioni moderne, che sono sotto l'influenza del cristianesimo, gli ospedali dei trovatelli? Confesso che vi sono molte cose a fare onde la mortalità diminuisca, onde questi ospizi porgano quegli utili risultati che dovrebbero porgere; ma certamente nessuno affermerà che la mortalità di questi disgraziati bambini sarebbe minore se questi ospizi non esistessero. Si potrebbe applicare lo stesso ragionamento a tutte le altre circostanze in fatto di pubblica salute, nelle quali si vorrebbe criticare l'eccessiva ingerenza che prende lo Stato per la conservazione degli individui.

Io credo pertanto che, sebbene vi siano delle circostanze nelle quali debbasi circoscrivere l'eccessiva ingerenza dello Stato che tende a sostituirsi all'individuo, si vuole per contro rimediare a tutti gli inconvenienti che nascono dall'impotenza dell'individuo; imperocchè è appunto tale lo scopo della società, quello che la nazione rimpiazza l'insufficiente azione individuale.

Ora, nelle varie circostanze di pubblica salute, nelle circostanze massimamente a cui provvede questa legge, ed in particolare il capo quarto di essa, è appunto l'azione sociale che si sostituisce a quella individuale; perchè l'esperienza dei secoli ha dimostrato che se l'azione sociale non si sostituisce all'azione individuale, noi ritorneremo ai disgraziati tempi, in cui i minori dementi erano trattati come colpevoli, erano condannati al carcere, erano sovente bruciati sui roghi, erano insomma trattati come i paria della società, ed era appunto perchè la società, dimenticando compiutamente la natura di questi veri infelici, li abbandonava pienamente ai capricci individuali.

Per queste considerazioni io non credo che le riflessioni esposte dall'onorevole deputato Siotto debbano condurre alla sottrazione del capo IV della legge.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda più la parola, consulterò la Camera se intenda chiusa la discussione generale, per passare alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

IOSTI. Domando la parola, prima che si passi alla discussione degli articoli, per fare una domanda alla Commissione.

PRESIDENTE. La Camera avendo deliberato di passare alla discussione degli articoli, io deggio dar lettura dell'articolo 1. Ella avrebbe potuto parlare nella discussione generale.

IOSTI. Io non intendo di rientrare nella discussione generale, nè nel merito della legge; solo desidero di avere un'informazione dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

IOSTI. Desidererei sapere dalla Commissione se abbia avuto conoscenza di un progetto già presentata al Governo sulla cura dei pazzi sino dal 1829 dal famoso Hildenbrand, professore di Pavia, e dato ad esaminare al signor Trompeo, credo in allora medico dell'ospedale de' pazzi, il quale ne fece un rapporto favorevolissimo, essendo in quel tempo ministro dell'interno Roget-de-Chotex. Ad ogni modo io sarei d'opinione che la Commissione, conoscendo quel progetto, sarebbe cosa utile che il Ministero lo distribuisse alla Camera perchè servisse di norma nella discussione di questa legge.

ROSELLINI, relatore. Come relatore della Commissione io debbo rispondere all'interpellanza dell'onorevole deputato Iosti, che io ignoro se alcuno dei commissari abbia avuto individualmente notizia di quel lavoro, debbo però asserire che la Commissione collettivamente non si occupò del progetto a cui accenna l'onorevole interpellante. Essa ebbe bensì sott'occhio una quantità grande di documenti autorevolissimi in questa materia, dei quali essa Commissione si è prevalso come meglio ha potuto per migliorare il suo lavoro.

Ecco quanto io posso rispondere all'onorevole Iosti.

BERTINI. Debbo notificare alla Camera che, come membro della Commissione, venni da essa incaricato di rivolgermi al Ministero dell'interno onde aver in comunicazione tutti i documenti relativi ai manicomiali dello Stato stati trasmessi a detto dicastero in esecuzione del regio editto 24 dicembre 1836. Ne ebbi in consegna tutte le carte riguardanti i manicomiali di Alessandria, del Beton, di Genova e di Torino, ed

altri documenti, ma non trovai, nè sentii dir parola del progetto stato presentato nel 1829, cui accennò l'onorevole deputato Iosti. Ieri soltanto e stamane me ne fece motto il dottore Trompeo, annunziandomi che aveva in quel tempo rassegnato al ministro Roget-de-Cholex un piano di scuola clinica delle malattie mentali, trasmesso dal professore Hildenbrand colle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo primo:

« Art. 1. Tutti quei mentecatti la cui infermità sia di tal natura da renderli pericolosi a sè ed agli altri debbono essere collocati in stabilimenti unicamente destinati alla cura delle malattie mentali, salva l'eccezione che si contempla nell'articolo 19.

« In questi stabilimenti potranno eziandio ammettersi coloro che fossero affetti da altra specie di alienazione mentale, e ai quali si volesse far prestare assistenza fuori del loro proprio domicilio. »

Su questo articolo il conte Franchi propone il seguente emendamento:

« Gli stabilimenti unicamente destinati alla cura delle malattie mentali dovranno ricevere quei mentecatti la cui infermità sia di natura tale a renderli pericolosi a sè o agli altri, sia che vengano presentati liberamente o per ordine delle autorità competenti.

« Potranno eziandio ammettere coloro che fossero affetti da altra specie di alienazione mentale, ai quali si volesse prestare assistenza fuori del loro proprio domicilio. »

Il deputato Franchi ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

FRANCHI. Signori, io non ho chiesto la parola sul complesso della legge, sebbene il primo emendamento che io intendo di proporre si opponga al principio generale che ne informa tutto lo spirito. Ciò fu perchè io non volevo abusare troppo dei momenti della Camera; ma siccome d'altro canto mi propongo di presentare varii emendamenti, e dovrò in conseguenza trattenerla lungo tempo, io invoco prima la sua indulgenza, e spero che mi sarà accordata, poichè trattandosi di una quistione che interessa l'ordine pubblico egualmente che gli affetti domestici e l'interno delle famiglie, io credo che essa vorrà certamente che sia apportata la maggior luce possibile nella discussione. D'altronde poi le osservazioni che io verrò facendo sono in parte frutto di una non troppo breve esperienza.

L'articolo primo del progetto di legge contiene una massima generale ed un'eccezione. Io invece credo che l'eccezione contenuta in quest'articolo debba essere la massima generale, e viceversa la massima generale debba essere solamente l'eccezione.

L'articolo dice: « tutti i mentecatti... debbono essere collocati in stabilimenti unicamente destinati, » ecc.

Quindi ne viene che in qualunque famiglia si trovi un mentecatto si è obbligati per legge a condurlo in uno stabilimento pubblico o privato, e quindi le autorità hanno diritto, a qualunque minimo indizio di pazzia di un individuo, di strappararlo dalla casa propria e di collocarlo in uno degli stabilimenti indicati da questa legge.

In via poi solamente eccezionale si permette che le famiglie possano ritenere nel loro seno un individuo affetto da mentecaggine, e ciò è quanto è sancito dall'articolo 19, menzionato nell'articolo 1.

Questo principio generale, tuttochè temperato dall'eccezione, io lo trovo eccessivamente esorbitante, e sono ben lieto che un oratore profondo e vivace mi abbia già in questa parte preceduto, dimostrando quanta e quale sia l'ingiustizia

di questa misura. Però io prescindendo di trattenermi più oltre sopra ciò che fu già così luminosamente dimostrato.

Io credo che la libertà delle famiglie debba andare prima di qualunque altra considerazione; credo che la società deve intervenire ogni qual volta può esservi danno d'un individuo, di un cittadino qualunque.

Opino quindi che si abbia a stabilire per legge generale, per legge assoluta, che sarebbe crudele ingiustizia il violare la libertà in tutte le famiglie di curare i proprii ammalati, quantunque affetti da follia, nella stessa guisa che si lascia alle famiglie la libertà di curare qualunque altra infermità. (*Bisbiglio*)

Ove poi le famiglie alle quali tocca la sventura di avere fra esse chi abbia perduta la ragione, e non sieno in grado per qualsiasi motivo di convenientemente curarlo, e di evitare i mali ch'egli potrebbe cagionare a sè o agli altri, in allora, e allora solamente, io ammetto che l'autorità possa intervenire e costringerle a porlo negli stabilimenti pubblici o privati, gratuitamente o mediante pagamento. Quest'eccezione al diritto generale delle famiglie io acconsento che sia portata alle più ampie estensioni possibili; io acconsento che l'autorità legislativa preveda, anzichè avere poi a provvedere a disgrazie, le quali talvolta sono irreparabili, ma mi oppongo a che si stabilisca per legge fondamentale, per principio inconcusso, che nessuna famiglia ha il diritto di curare presso di sè un malato di pazzia. L'eccezione proposta nel progetto a me non pare in nessuna maniera soddisfacente.

L'emendamento che io ho proposto stabilisce invece che tutti gli stabilimenti tanto pubblici che privati sieno tenuti a ricevere quei mentecatti che sono in condizione di nuocere a sè od agli altri. Lascia poi libero ad essi il poter anche ricevere quegli altri i quali, sebbene non sieno da temersi nè per sè, nè per gli altri, possono aver bisogno di una qualche cura che si creda potersi eseguire in quegli stabilimenti meglio che altrove. Sinora le ragioni che si sono esposte a favore del principio della legge tendono solamente a procurare che tutte le famiglie mettano i loro mentecatti negli stabilimenti appositi, e ciò perchè colà più facili si sperano le guarigioni.

Signori, io temo poco che le famiglie si rifiutino a confidare ad altre mani i loro mentecatti, io lo confesso, mi agita ben altro timore: io temo che se ne mettano anche troppi, e gli esempi di famiglie le quali hanno collocati i loro mentecatti negli stabilimenti, mentre avrebbero potuto senza verun danno tenerli in casa, sono tutt'altro che rari. Disgraziatamente pesa sui mentecatti una specie di vergogna, e quindi molte famiglie cercano di allontanarli dalle loro case, e li mettono negli stabilimenti dove sono tenuti mediante una pensione, il più che possono cercare modica; e colà quei meschini sono poi dimenticati senza che mai più nessuno venga a sollevarli, o cercare di ridonare il conforto di vita libera, conforto che ben sovente varrebbe esso più che una muta e perpetua reclusione che alcuni a scusa loro chiamano cura.

È verissimo che la scienza medica insegna, ed io lo credo, che l'allontanamento dagli oggetti domestici sia uno dei mezzi di curare alcune malattie mentali; ma è anche verissimo che a molti le consolazioni domestiche sarebbero di gran sollievo nella loro sventura; moltissime volte questi infelici potrebbero essere ritirati e non lo sono; moltissime volte sono condotti in un estero paese, in privati stabilimenti, senza che mai più nessuno dia loro segni di vita o di relazioni famigliari.

Ma a questi inconvenienti, che già succedono tuttodì, questo progetto vuole aggiungere ancora un ordine preciso della legge, e così fornisce facilità a commettere non pochi fatti che poco s'allontanano da crudeltà riprovevoli.

Io sostengo adunque il mio emendamento, vale a dire che gli stabilimenti pubblici o privati siano tenuti a ricevere coloro che possono recar danno a sè o agli altri, e che possano altresì accogliere quei mentecatti che si vogliono dalle famiglie condurre. Mi riservo poi in altri emendamenti di proporre quelle cautele che mi parranno opportune, onde non succeda che parecchi mentecatti, i quali sono innocui a sè ed agli altri, e sono in grado di fruire della propria libertà, sieno per interessi privati strappati alle domestiche pareti e rinchiusi in ritiri impenetrabili, a piangere non saprei se più l'infermità loro o la durezza dei congiunti. (*Bene!*)

ROSELLINI, relatore. Prima di rispondere alle osservazioni dell'onorevole conte Franchi e di combattere il suo emendamento (poichè mi propongo di combatterlo in effetto), io debbo fare un'osservazione preliminare, pregando ad un tempo la Camera di volerne tener conto in tutto il corso della discussione del presente progetto di legge.

Io dico adunque che la speciale indole dello scopo al quale si intende di provvedere con questa legge, portava di necessità che alcune parti di esso si connettessero con certi aforismi che gli uomini più versati nello studio delle malattie mentali ci presentano siccome risultamenti costanti delle loro osservazioni e della loro esperienza.

La Camera intende come la Commissione non potesse e non dovesse entrare a discutere sul merito di questi principii; essa doveva accettarli sulla fede degli uomini dell'arte. Ma la Commissione doveva ad un tempo (siccome ha fatto veramente) ammettere per base del suo lavoro quei soli tra gli anzidetti principii ed aforismi, sui quali ormai non cade più controversia, e da cui era impossibile di prescindere in un progetto che provvede alla cura ed alla custodia dei mentecatti.

Del resto la Camera ha nel suo seno molti egregi cultori dell'arte salutare, ed io non dubito che, occorrendo il caso, essi vorranno avvalorare colla loro parola autorevole le conclusioni della Commissione. E già l'onorevole deputato Demaria lo ha fatto parlando molto assennatamente e con molta eloquenza sopra alcuni punti fondamentali di questa legge.

Ciò premesso, io risponderò ora alle osservazioni del signor conte Franchi, e combatterò a nome della Commissione il suo emendamento.

E qui io mi trovo appunto nel caso di dover invocare uno di quei principii intorno ai quali le opinioni degli uomini più competenti sono perfettamente unanimi; uno di quei principii che oramai hanno acquistato nella scienza la certezza di un fatto inconcusso. Il principio è questo. Quando accade che alcuno individuo sia colpito da alienazione mentale, il mezzo più efficace per procurarne la guarigione consiste in un isolamento pronto, sollecito dell'infermo. Per questo isolamento noi intendiamo, notisi bene, l'allontanamento dell'infermo medesimo dalla sua famiglia; l'esperienza ci ha dimostrato che quell'ansietà dei parenti, la quale circonda l'ammalato mentre egli rimane nel seno della sua famiglia, produce sempre sul suo spirito un effetto pernicioso: l'esperienza ha dimostrato che la guarigione è, se non impossibile, almeno difficilissima ad ottenersi, finchè il mentecatto rimane in quell'ambiente di persone e di cose, in mezzo alle quali la pazzia prese origine e svolgimento. Nel proprio domicilio l'infermo soggiace di necessità a una moltitudine di impressioni le quali aggravano il suo stato.

Bisogna inoltre penetrarsi bene di un altro principio, il quale domina tutto il progetto di legge, ed è questo, che nello stato attuale della scienza i manicomii non si debbono già considerare solamente siccome luoghi di sicurezza, siccome

case di forza, nelle quali si rinchiodono i dementi per garantire la società da varii pericoli che le verrebbero minacciati dalla presenza di quegli infelici. Ripeto che nello stato attuale della scienza i manicomii non si possono più considerare sotto questo unico punto di vista. Egli è bensì vero che quegli asili soddisfacendo all'anzidetto scopo sono anche luoghi di sicurezza; ma sovra ogni altra cosa noi li dobbiamo considerare siccome luoghi destinati alla cura la più razionale, e per così dire la più filosofica delle malattie mentali, sono ricetti che la scienza, la carità, e l'amore del prossimo apparecchiano ai dementi, per restituir loro la ragione smarrita, o almeno, quando questo desiderabile effetto non si può conseguire, per mitigare alquanto l'amarezza di quella miseranda condizione.

Deesi dunque, lo ripeto, ritenere come un fatto assolutamente inconcusso che la guarigione delle malattie mentali riesce infinitamente più agevole a conseguirsi, quando l'infermo è sottratto, direi quasi, all'influenza delle domestiche mura, e della propria famiglia.

Ma si obbietano i riguardi dovuti alle famiglie, all'affetto, al desiderio delle medesime; a molte di queste può in molti casi parer cosa durissima il doversi separare da un lor caro infelice.

Questi sentimenti delle famiglie, benchè non sempre consentanei ai dettami della sana ragione, sono sempre rispettabili e meritevoli di ogni riguardo; ma se veramente interviene certo antagonismo tra l'interesse igienico dell'ammalato e questi sentimenti delle famiglie, io domando da che lato dovrà propendere il legislatore, per quella parte che può spettare alla sua ingerenza.

Quanto a me, direi che la scelta non può esser dubbia; l'interesse igienico dell'infermo dee prevalere, massimamente quando intervengano altri rispetti, della natura di quello che si contempla nel presente articolo, quando cioè l'indole dell'alienazione mentale è cosiffatta da rendere l'infermo stesso pericoloso a sè ed agli altri; in questo caso io non veggio come non si debba ammettere in generale la perfetta convenienza dell'isolamento del mentecatto, e del suo collocamento in uno di quei luoghi che sono appositamente destinati alla cura ed alla custodia dei dementi: imperocchè in simili casi corre l'obbligo di tutelare la sicurezza delle persone, tra le quali noi comprendiamo la persona stessa del demente: e questa tutela sarà sempre poco efficace in un domicilio privato.

E nondimeno la Commissione non ha già stabilito una regola assoluta nel suo primo articolo, ed a me pare che l'onorevole deputato Franchi abbia equivocato alquanto sul significato del primo articolo. In primo luogo qui non si parla di una mentecaggine di natura qualunque; si parla solo di quella pazzia, contro i cui furori conviene tutelare le persone. In secondo luogo si fa nell'articolo un'eccezione, la quale salva interamente il principio che all'onorevole conte Franchi sta tanto a cuore di propugnare. Egli accusa la Commissione di avere scambiato la regola generale colla eccezione. A questa censura io posso rispondere con un'osservazione di fatto, la quale dovrebbe, parmi, tranquillare pienamente gli scrupoli dell'onorevole opponente, ed è questa: nella pratica universale i mentecatti furiosi, custoditi nel proprio domicilio, formano appunto l'eccezione; poichè è veramente pratica universale di collocarli (dico i dementi furiosi) in luoghi appositamente destinati alla custodia ed alla cura dei medesimi; in guisa che l'articolo della Commissione, oltre che è dettato da quei sani principii che debbono regolare questa materia, ha anche il merito non ispregevole di sancire una consuetudine universale.

E poichè il confronto della propria legislazione con quella delle altre nazioni non è mai senza qualche utilità, io dirò come la legge francese, promulgata nel 1858, sia in questo proposito molto più assoluta della nostra; e infatti nell'articolo 18 di quella legge si dice:

« A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes. »

Dal momento che la pazzia è di tal genere da poter tornare pericolosa all'ordine pubblico o alla sicurezza delle persone, i prefetti debbono decretare d'ufficio il traslocamento del demente in un manicomio pubblico o privato. E questa regola si stabilisce nella legge francese senza veruna eccezione. Addurrò ancora una testimonianza che viene in appoggio della tesi della Commissione, e che merita di essere conosciuta dalla Camera. Come tutti sanno, la proposta Bertini (dico la proposta Bertini emendata dalla Commissione) è già stampata da alcuni mesi. Molti fogli stranieri ne hanno reso conto, e fra gli altri un giornale riputatissimo, gli *Annali medico-psicologici*, dove si raccolgono tutti i documenti relativi all'alienazione mentale. Questo periodico è molto stimato, siccome quello che si compila in Parigi da una società di uomini competentissimi in questa materia. Ora, nel fascicolo dell'ottobre di quest'anno, si trova un articolo sulla proposta Bertini: in generale se ne lodano tutte le parti; una sola se ne censura, ed è appunto il capitolo quarto, dove si ammette l'eccezione che da alcuni oratori venne giudicata troppo ristretta. Mi permetta la Camera di leggerne un brevissimo squarcio, dove si contiene la censura alla quale accenno.

« Le chapitre IV devait réveiller notre attention. . . . une exception semblable est une concession faite à des anciens usages, à des préjugés encore puissants. Il n'est pas un médecin d'aliénés qui ne sache que les guérisons sont d'autant plus certaines et plus promptes, que les maladies sont plus près du début de la folie, et le traitement, pour être efficace, réclame impérieusement, dans les 19/20 des cas, l'isolement de la famille. Il est très-probable que cette disposition tombera d'elle-même lorsque les établissements seront connus et appréciés. »

Così l'eccezione che noi abbiamo voluto introdurre nel nostro progetto per riguardo ai sentimenti delle famiglie è giudicata da quel periodico come un tributo che noi paghiamo ai pregiudizi oramai vietati, e si profetizza che queste disposizioni cadranno naturalmente di per loro stesse, quando intenderemo un po' meglio questa materia.

Tale è il giudizio del giornale francese. Dopo tutto ciò, io non credo di dover aggiungere altre parole, massime dopo tutto quello che disse già egregiamente l'onorevole deputato Demaria; concludo pertanto col respingere l'emendamento del deputato Franchi. In sostanza è visibile che si conseguirà sempre il medesimo effetto: tutta la differenza sta in ciò, che con quell'emendamento si prende per eccezione quello che noi prendiamo per regola generale, e viceversa.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del deputato Franchi, e domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

FRANCHI. Io farò alcune brevissime osservazioni in risposta alle cose dette dall'onorevole deputato Rosellini.

Egli, per sostenere l'articolo primo del progetto di legge, invoca i risultati della scienza, e sostiene che le malattie mentali si guariscono come, io credo, qualunque altra malattia, tanto più quando il rimedio viene somministrato in epoca vi-

cina all'origine del morbo; ed in secondo luogo che si guariscono molto meglio, e più facilmente negli istituti, anziché nelle proprie famiglie.

Io non disconvegno da queste sue massime, ma nessuna di esse è tale da poter porre come principio assoluto, che nessuno abbia il diritto di curare i suoi ammalati di mentecaggine nella propria casa, salvo in via di eccezione. Molte sono le malattie che si potrebbero evitare o diminuire di molto, se l'ammalato fosse esportato dalla propria casa, ma ciò nulladimeno non ne viene certo il diritto alla autorità pubblica di impadronirsi di quegli individui, anche colla certezza che nella famiglia incontrino una malattia; e nessuno vorrà mai impedire che si tengano i bambini in casa mentre imperversa l'influsso di una malattia epidemica o contagiosa nella città, e che, pressochè tutti i bambini la contraggano. Sarà una sventura, ma la legge non può prevenirla, allontanando o i figli dal padre, o il padre dai figli, o il marito dalla moglie, o la moglie dal marito. Quindi, quanto a questa parte, io non credo che, perchè la scienza ci ha dimostrato che l'ammalato guarirà più facilmente in un ospedale, ne derivi la conseguenza che si abbia a stabilire per legge che nessuno possa tenerlo nella propria casa, meno per i casi eccezionali. Quanto poi a ciò che disse l'onorevole relatore, che io aveva equivocato, non mi pare esatto, mentre le parole della legge sono chiare, e non solamente le parole della legge sono chiarissime per sè stesse, ma dagli articoli che conseguono si hanno argomenti per provare, almeno per quanto a me sembra, che non ho preso sbaglio.

Qui è detto che i mentecatti debbono essere collocati, ecc. Ora, quando la legge ordina che un individuo debba essere collocato in un dato luogo, a me pare che non incorro in equivoco credendo che ne deriva ai parenti dell'individuo l'obbligo di collocarlo, e alle autorità il diritto di prenderlo a forza, ove vi sia riluttanza a quest'ordine della legge. Tanto è vero, che in tutto il complesso del progetto non vi è un articolo, il quale dica in quali casi l'autorità può intervenire; ed in ciò il progetto è logico e consentaneo al suo principio, vale a dire che il Governo potrebbe intervenire in tutti i casi in quanto che per principio generale non esisterebbe caso in cui un individuo possa essere curato in famiglia. Ma si dice che, comunque si voglia ammettere o il principio come eccezione, o l'eccezione come principio, il fatto poi che vediamo continuamente succedere viene sempre ad essere lo stesso. Ora, dico io, se il fatto è sempre lo stesso, come in gran parte lo sarà, a che pro sancire con una legge una massima esorbitante? Se, come disse il signor relatore, il fatto sarà sempre lo stesso, come si vede osservando la pratica che ebbe luogo finora, parmi possa dedursi per conseguenza l'inutilità di questo principio della legge; inutilità tanto più grave in quanto che certamente chi non ha mezzi di soccorrere un mentecatto in casa sua, lo porrà in uno stabilimento, e quindi non ci sarà il pericolo che fu tanto lamentato, che questi ammalati non siano soccorsi, solo perchè dimoranti nella propria casa.

Io poi, mentre in sul principio ragionava sul mio emendamento, dissi che appunto perchè la legge non ha provveduto acciò le autorità avessero modo di obbligare le famiglie, che non possono curare convenientemente nelle case loro gli infermi, a condurli negli stabilimenti, mi riservava poi di proporre a suo luogo un articolo apposito. Mi si citò l'articolo 18 della legge francese, la quale autorizza i prefetti e sotto-prefetti a far collocare negli stabilimenti gli ammalati i quali turbano la quiete pubblica. Io credo che quest'articolo provi appunto la mia tesi. Dimostra infatti che la legge francese ha

riconosciuto il diritto in tutte le famiglie di trattenere i loro ammalati, e poi ha fatto l'eccezione che, ove questi ammalati turbino la quiete pubblica, o non possano essere convenientemente curati, l'autorità abbia diritto di farli rinchiodare in un ritiro. Io spero che la Camera, con un suo voto, rispettando il diritto di tutte le famiglie, vorrà dare alle autorità il potere d'intervenire solo ogni qualvolta ciò sia necessario od all'ammalato, od alla tranquillità o sicurezza dei cittadini.

ROSELLINI, relatore. Il signor deputato Franchi parlò come se quest'articolo primo si riferisse in generale a tutti i mentecatti, mentre invece si riferisce alla sola categoria di quei dementi i cui atti possono essere pericolosi.

Quanto ai mentecatti abitualmente tranquilli e mansueti, la legge non contiene alcuna disposizione imperativa: ciascuna famiglia è libera di trattenerli nel proprio seno; l'articolo che si discute, lo ripeto anche una volta, riguarda solamente i mentecatti pericolosi, i maniaci, i furiosi, i quali non potrebbero custodirsi senza grave pericolo fuori degli appositi stabilimenti.

Finchè questi disgraziati rimangono nel proprio domicilio, si osserva costantemente, che lo stato loro si aggrava, che il delirio si accresce, onde si rende necessario di ricorrere a mezzi di coercizione eccessiva, i quali producono sempre un pessimo effetto, siccome quelli che esasperano l'ammalato; si osserva all'incontro che appena questi maniaci sono condotti in un manicomio cessa quello stato di esasperazione, subentra uno stato di calma e di tranquillità, il quale è non di rado un primo passo verso la guarigione.

Non è vero che con questo progetto di legge si stabilisca una regola assoluta rispetto ai maniaci: non si dice che i furiosi debbano essere sempre trasportati nei manicomiali; quale sarà l'effetto di questa legge? (posto che il progetto della Commissione sia per ottenere forza di legge) L'effetto sarà questo, che le famiglie potranno ritenere presso di loro anche i congiunti maniaci, purchè si sottomettano a certe condizioni che si specificano nel capitolo IV. Quando all'articolo 18 della legge francese, a me pare che l'onorevole deputato Franchi non lo abbia riferito nella sua integrità; perchè in quell'articolo non si parla solamente dei dementi che possono compromettere l'ordine pubblico, ma anche di quelli che possono compromettere la sicurezza delle persone, si parla insomma dei mentecatti pericolosi e a sè e agli altri: si accenna insomma a quel medesimo genere di pazzia del quale si parla nel nostro primo articolo; se non che la legge francese è più assoluta e più severa della nostra, poichè non ammette veruna eccezione, e vuole che i prefetti facciano trasportare d'ufficio i mentecatti furiosi nei pubblici o nei privati manicomiali. Dopo tutte queste considerazioni io persisto nel mantenere l'articolo della Commissione contro l'emendamento Franchi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Franchi.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo quale viene proposto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

L'articolo 2 del progetto di legge è così concepito:

« Questi stabilimenti sono pubblici o privati. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 3 è concepito ne' termini seguenti:

« Gli stabilimenti pubblici sono posti sotto la direzione della pubblica autorità. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

L'articolo 4 è così concepito:

« Non potrà rifiutarsi il ricovero nei pubblici stabilimenti ad alcuno di quei mentecatti dei quali consti lo stato d'indigenza, qualunque esser possa la specie della mentecaggine. »

FRANCHI. La Camera ha testè sancito il principio che tutti gli ammalati di mentecaggine i quali possono arrecar danno a sè ed agli altri debbano essere condotti negli stabilimenti sì pubblici che privati.

Qui l'articolo 4 stabilisce che non si potrà rifiutare il ricovero in questi stabilimenti agli indigenti qualunque esser possa la specie della loro mentecaggine.

Questa frase *qualunque esser possa la specie di mentecaggine* mi pare che conduca al gravissimo inconveniente di ingombrare questi stabilimenti con una quantità di incurabili, siccome ha preveduto benissimo l'onorevole relatore nelle considerazioni che precedono la legge, soggiungendo che anche a questi va esteso il beneficio del ritiro. Se noi ammettiamo qualunque individuo affetto da qualsiasi specie di mentecaggine negli stabilimenti pubblici (e qui prego la Camera a notare che non si tratta più della mentecaggine che può tornare nociva a sè o agli altri, perchè ad essa s'è provveduto nell'articolo 1), ne verrà in conseguenza, che ogni vecchio imbecille, ogni fatuo, e ogni altra persona che abbia una leggiera mentecaggine, la quale non può essere dannosa nè a sè, nè ad altri, ha diritto di essere ricevuto in questi ospedali.

E questi stabilimenti non potranno mai farsi di un'estensione tanto grande che basti per ricevere neppure il decimo di quelli che si presenteranno, perchè disgraziatamente noi sappiamo come molti, spinti dalla necessità, siano proclivi ad allontanare da sè i vecchi, i scemi, i fatui.

Gli stabilimenti sarebbero in tal modo presto ingombri, nè più si potrebbero accuratamente assistere gli affetti da vera pazzia.

Io desidererei quant'altri mai che questi incurabili potessero essere tutti ricevuti in appositi stabilimenti e che la carità privata o il Governo provvedesse loro; ma che abbiano il diritto, quando non sono veramente pazzi, di entrare in questi stabilimenti, ciò non mi pare assolutamente conveniente, quindi propongo che si sopprima l'articolo 4 di questo progetto di legge.

ROSELLINI, relatore. Io confesso che se si potesse intendere che questo articolo 4 si riferisse anche a tutti i cretini e a tutti gli idioti dello Stato (*Si ride*), io sarei il primo a desiderare che venisse emendato; ma osservo che si è lungamente discusso intorno a quest'articolo nel seno della Commissione, della quale facevano parte quattro medici, e il dubbio mosso dall'onorevole preopinante non è mai insorto; senza dirlo espressamente, abbiamo sempre inteso che i cretini e gli idioti di nascita dovessero essere esclusi dal beneficio di questa legge: e questo tacito consenso di tutti i membri della Commissione, quattro dei quali, io ripeto, sono medici, mi porta a credere che quando si dice *demenza* o *mentecaggine*, scientificamente parlando, vengano esclusi i cretini, e tutti coloro che sono affetti da idiotismo o da imbecillità ingenta.

L'articolo della Commissione, lo ripeto, deve intendersi ristretto a coloro tra i dementi propriamente detti, i quali si trovano in istato d'assoluta indigenza.

Ciò premesso, io non saprei comprendere come si potesse proporre una legge concernente la cura e la custodia dei mentecatti, senza stabilire innanzi tutto la massima gene-

rale, che tutti i dementi che sono in istato di assoluta indigenza hanno il diritto di essere ricoverati nei pubblici manicomi. Ben so, che quando si parla di beneficenza pubblica e di carità legale, si muovono certe obiezioni, delle quali io non dissimulo punto la gravità: si dice, a cagion d'esempio, che allargando troppo la mano, mentre si rimedia ad un male, si corre rischio di promuovere l'accrescimento indefinito di questo male medesimo; si fa questa obiezione in proposito degli ospizi dei trovatelli, dei quali appunto ci parlava poc'anzi l'onorevole deputato Siotto; la stessa obiezione si ripete quando si parla di case di ricovero per la mendicizia. Quest'obiezione è senza dubbio gravissima, ma faccio osservare che essa non può trovar luogo in questo caso speciale.

Forsechè taluno vorrà sostenere che ampliando i manicomi esistenti, ovvero accrescendone il numero si accrescerà anche il numero dei mentecatti? Nessuno vorrà sostenere una cosiffatta proposizione: la mentecaggine non è una di quelle piaghe sociali che si possano imputare alla volontà dell'uomo, come può dirsi delle nascite illegittime e di quell'abisso di povertà nel quale precipitano coloro che si danno all'infingardaggine o alle abitudini viziose. La pazzia, generalmente parlando, è tra tutte le sventure, una delle meno imputabili alla volontà dell'uomo.

Il numero dei mentecatti è quello che è in ciascuno Stato; esso si mantiene in una proporzione a un dipresso costante col resto della popolazione.

Nel nostro Stato, a cagion d'esempio, secondo calcoli molto probabili, de' quali ho attinto le cifre in documenti autorevoli, si può ritenere che i mentecatti ascendono in tutto a 2500 all'incirca, comprese le provincie di terraferma e le insulari; e parlo, notisi bene, del total numero dei mentecatti indigenti e non indigenti: se poi si vuol tener conto dei soli indigenti, il numero loro non oltrepasserà al certo i 1500: i manicomi ne potrebbero ricoverare un migliaio. Quindi ognuno ben vede che il ricoverarli tutti non è tale impresa che per la sua vastità ci debba sgomentare; essa non può veramente dirsi sproporzionata alle forze dello Stato.

Del resto la Commissione, nel proporvi di decretare un così filantropico provvedimento, non è entrata in questioni amministrative, le quali in questo momento potevano parere intempestive: essa si contentò di dire, come si legge nell'articolo 5, che il Governo presenterà a suo tempo una legge la quale provveda sia all'applicazione dei manicomi esistenti, sia alla creazione di nuovi stabilimenti.

E infatti chi vuole il fine dee volere i mezzi, e sarebbe cosa ridicola lo stabilire in fronte della legge un principio generale il quale poi nella pratica incontrasse una materiale impossibilità. Era dunque necessario che la Commissione accennasse anche al modo di togliere questa impossibilità, che nascerebbe dall'attuale insufficienza dei manicomi. Noi ne abbiamo solamente quattro, ed in questo ci troviamo molto al di sotto di tante altre nazioni, avuto riguardo, come ben s'intende, alla popolazione dello Stato. Così per esempio la Francia nel 1838 (nel quale anno fu approvata la nuova legge sui manicomi) possedeva già 84 stabilimenti speciali tra pubblici e privati, ed il progetto della legge francese comincia con questo argomento:

« Chaque département est tenu d'avoir un établissement public spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de les traiter à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'autre département. »

Qui si vede che la legge francese è sotto questo rispetto larghissima.

Per queste considerazioni io credo di dovermi opporre alla

reiezione dell'articolo 4. Sopprimendo questo articolo, si toglierebbe al nostro progetto di legge il maggior pregio; solamente, se la Camera crede che quell'espressione « qualunque possa essere la specie della mentecaggine » possa far nascere il dubbio che questo provvedimento sia anche applicabile ai cretini ed agli idioti di nascita, in tal caso la Commissione non dissentirebbe da un emendamento il quale togliesse affatto un simile dubbio.

BERTINI. Ho domandato la parola soltanto per fare una breve risposta a quanto disse l'onorevole deputati Franchi sopra quest'articolo.

L'articolo dice: « Non potrà rifiutarsi il ricovero nei pubblici stabilimenti ad alcuno di quei mentecatti dei quali consti lo stato d'indigenza, qualunque esser possa la specie della mentecaggine. »

L'onorevole relatore ha già spiegato abbastanza quale fu l'intenzione della Commissione nell'esprimere il suo concetto in tal modo: ma supponiamo che queste parole, come già disse l'onorevole deputato Franchi, sieno molto elastiche. In tal caso io dirò che, anche ammessa questa elasticità nelle parole citate, non havvi poi a temere tanto l'aumento di spese dei manicomi; posciachè, se i mentecatti in discorso sono indigenti, noi sappiamo che non verranno così facilmente fatti ricoverare dai rispettivi comuni, i quali non sono troppo correvi a promuoverne l'ammissione nei manicomi, e che anzi in generale vanno molto a rilento nel far accertare lo stato di alienazione per non far soccombere l'erario comunale al pagamento della pensione. Se poi quegli sventurati hanno qualche avere, i loro parenti preferiranno di tenerli in famiglia siccome di minore spesa che nei manicomi, e si indurranno a farveli ricevere nel solo caso di mania furiosa, o di grave pericolo dell'incolumità loro o d'altrui.

Per questa ragione io mi oppongo alla soppressione dell'articolo 4 proposto dall'onorevole deputato Franchi.

FIORITO. Io credo pure che l'articolo quarto debba essere in qualche parte modificato, stantechè se si stabilisce che non si può rifiutare il ricovero ad alcuna persona indigente, qualunque sia la specie di mentecaggine di cui sia affetta, ne viene di necessità che tutti coloro che sono affetti d'idiotismo congenito, quali sono i cretini, sono compresi nei casi contemplati dalla legge.

Tutti gli autori che si occuparono di classificare le malattie mentali ammisero fra queste l'idiotismo congenito. Questa affezione quindi non costituisce meno una malattia mentale che la monomania, che la demenza. Perciò se noi ammettessimo quest'articolo come fu redatto dalla Commissione, non si potrà rifiutare il ricovero ai cretini. Ora si sa che il cretinismo è una malattia endemica in alcune regioni, e che quindi sarebbe impossibile il ricevere nei manicomi le persone affette da cretinismo per esserne il numero troppo grande. Credo dunque conveniente di modificare in parte quest'articolo, perchè vengano esclusi almeno coloro che sono travagliati da idiotismo congenito.

FRANCHI. Dopo le osservazioni dell'onorevole deputato Fiorito io credo viemaggiormente che si potrebbe emendare in questo modo l'articolo 4.

« Non si potrà rifiutare il ricovero nei pubblici stabilimenti ad alcun mentecatto del quale sia conosciuto lo stato di indigenza. »

E senza più. Allora, ritenute le spiegazioni contenute nell'articolo primo, si comprendono tutti i mentecatti che non sono nocivi nè a sè, nè agli altri, e si evitano in gran parte gli inconvenienti che a me pare debbono derivare dalla redazione dell'articolo.

Togliendosi le parole *qualunque essere possa la specie di mentecaggine*, parmi si possa schivare ogni equivoco, ogni elasticità d'interpretazione.

PRESIDENTE. Domando se la proposizione del conte Franchi, la quale consiste nel sopprimere l'ultimo conciso di quest'articolo 4, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

LANZA. A me pare che l'emendamento del deputato Franchi non ovvii all'inconveniente testè accennato dall'onorevole deputato Fiorito.

Il signor deputato Franchi vorrebbe togliere la frase *qualunque specie di mentecaggine*, e lasciare la sola parola *mentecatto*. Ora, se è vero che s'intende essere mentecatto colui il quale trovasi in uno stato abituale di mentecaggine o di furore mentale, oppure di demenza, oppure d'imbecillità, anche lasciando la semplice parola *mentecatto*, senza aggiungere *qualsiasi specie*, ne viene che bisogna ricevere in questi stabilimenti tutti coloro che si presenteranno, o che saranno presentati, e che verranno compresi nella categoria dei mentecatti, cioè quelli che sono in furore, o dementi, o imbecilli.

Ora, fra i mentecatti e gli imbecilli, la scienza comprende anche l'idiotismo congenito, come pure il cretinismo, mentre non è alcun dubbio che si ravvisano in queste due malattie tutti gli indizi d'una vera imbecillità. Ora, se sia conveniente di ammettere qualsiasi specie di mentecatti in questi stabilimenti, è cosa che vuol esser discussa e sotto il rapporto di umanità, e sotto il rapporto economico. Sotto il rapporto di umanità sarebbe bene a desiderarsi che qualsiasi mentecatto che appartenga all'una, od all'altra delle specie che sono contemplate nella definizione di questa malattia, venisse accolto nei pubblici stabilimenti: ma senza dubbio, considerata sotto il rapporto economico, la cosa si presenta assai grave ed assai costosa: bisogna rifletterci due volte prima di incaricare lo Stato, oppure le provincie, o le divisioni, di questa spesa.

Del resto mi pare che non sia poi assolutamente necessario che tutti vengano ricoverati in questi stabilimenti.

Dirò di più, che gli individui affetti di mentecaggine innocente, i quali non disturbano nè la famiglia, nè l'ordine pubblico, parlando sotto il rapporto del benessere loro individuale, è assai meglio che se ne vivano all'aria aperta, in seno della propria famiglia, che non rinchiusi in uno stabilimento.

Se queste considerazioni possono avere sull'animo de' miei colleghi qualche influenza, io proporrei un'alinea d'aggiunta onde togliere questa difficoltà, e sarebbe di aggiungere: *non saranno però considerati come mentecatti i cretini e gli idioti di nascita*.

Con quest'alinea si verrebbero ad escludere queste due categorie, una delle quali, come ognuno sa, quella cioè dei cretini, è piuttosto numerosa in alcune delle nostre provincie, particolarmente nelle classi degli indigenti; e talmente numerosa che se si volesse far concorrere quelle provincie nella spesa di alimentazione e di ricovero di tutti i cretini che contengono, sicuramente non potrebbero sopportare una spesa così ingente, e allora bisognerebbe che lo Stato ci venisse in soccorso.

DEMARIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Rosellini.

ROSELLINI. Io lascio parlare il signor Demaria.

DEMARIA. Ho chiesto la parola per appoggiare l'alinea proposto dall'onorevole deputato Lanza, colla differenza però che io mi limiterei ad accennare i soli cretini, e ciò per una ragione la quale mi induce a proporre l'aggiunta di un'altra parola a quest'articolo. Egli diceva che in quest'alinea si dovevano comprendere i cretini e gli idioti di nascita.

A questo proposito farò osservare che il cretinismo e l'idiotismo sono accidentali o di nascita: noi abbiamo delle provincie nelle quali serpeggiò il cretinismo altre volte, abbenchè in ora sia scomparso; tuttavia in quei paesi vi sono dei germi in famiglia i quali lasciano anche immuni delle generazioni intiere, ma si riproducono, per così dire, con un resto di quel malore in un'altra generazione.

In queste circostanze noi abbiamo certamente un idiotismo di nascita il quale si può in certo modo nominare cretinismo. D'altra parte l'idiotismo accidentale non era d'uopo accennarlo nell'articolo, imperocchè gli individui colpiti da questa sventura, od appartengono a famiglie le quali non li possono tenere in casa, ed allora è inutile di aggravare lo Stato della spesa che occorre per ricoverarli e mantenerli; od appartengono a famiglie le quali non possono tenerli in casa, ed allora è necessario che ad essi provveda lo Stato; imperocchè, o signori, una delle ragioni per le quali questa legge è necessaria, è la considerazione che anche ai nostri giorni, e nel nostro civilissimo paese vi sono dei mentecatti abbandonati i quali formano il continuo zimbello del volgo di certe città; io potrei citarne una nella quale, non sono molti mesi, ho veduto una povera donna, scarmigliata, girare abbandonata per la città mostrando tutti gl'indizi della monomania religiosa, senza che questa monomania la spingesse ad atti i quali fossero pericolosi: interrogati gli astanti, mi si disse essere una venturina abbandonata che viveva della carità degli altri. Essa formava veramente lo zimbello dei monelli che la seguitavano, schernendola e dileggiandola con grave disdoro della natura umana, a cui pure apparteneva quella sventurata.

In altro luogo vidi un caso analogo, d'un'altra mentecatta, la quale non faceva che aggirarsi da una via all'altra, spesso gettata dai monelli nel fangò della via stessa. Per ovviare a questi deplorabili inconvenienti io credo che si debba alle parole *lo stato di indigenza* aggiungere le parole *e di abbandono*, perchè allora con questo articolo qualunque veda di questi spettacoli può promuovere l'accettazione di questi miserabili negli asili che per questa legge loro saranno aperti, e nello stesso tempo eviteremo il pericolo di sopraccaricare questi asili di idioti i quali non abbisognano realmente di questo ricovero; perciò la mia proposta consisterebbe nell'aggiungere le parole *e di abbandono* alle parole *di indigenza*, all'alinea proposto dal deputato Lanza, senza indicare gli idioti di nascita.

ROSELLINI, relatore. La Commissione accetta i due emendamenti proposti l'uno dall'onorevole deputato Demaria e l'altro dal deputato Lanza.

PRESIDENTE. Il signor deputato Lanza aderisce all'emendamento Demaria?

LANZA. Veramente, quantunque apprezzi molto l'opinione dell'onorevole deputato Demaria, particolarmente sopra l'oggetto di cui si tratta, tuttavia le sue ragioni non mi hanno talmente convinto, da dover aderire alla modificazione che introdusse al mio emendamento, modificazione che tende a far eccezione degli idioti di nascita; perchè, quantunque sia vero che i cretini sono anche idioti, e che per questa ragione possano considerarsi come compresi nella categoria contemplata nell'articolo 4, tuttavia non essendo essi di nessun pericolo in primo luogo, ed in secondo luogo essendo talmente numerosi che il loro mantenimento riuscirebbe di un aggravio straordinario all'erario delle provincie e dello Stato, a me pare che agli idioti di nascita si possa anche applicare la stessa deliberazione. Dimodochè io credo di dover insistere per il mio emendamento, che contempla coi cretini anche

gli idioti di nascita. Solamente desidererei che, senza fare un'alinea, subito dopo la parola *mentecatti* si aggiungessero le parole *i cretini e gli idioti di nascita*.

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Demaria a quest'articolo della parola *abbandono* dopo quella di *indigenza*, sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando pure se è appoggiata l'aggiunta proposta dal deputato Lanza: *eccetto però i cretini e gli idioti di nascita* dopo la parola *mentecatti*.

(È appoggiata.)

Chiederò al deputato Franchi se intenda persistere nella sua proposta di soppressione.

FRANCHI. Dichiaro di persistere nella mia proposta e nel tempo stesso di aderire all'emendamento formulato testè dall'onorevole deputato Lanza, mentre nel sopprimere dall'articolo che or si discute le parole: *qualunque sia la specie di mentecatti*, non si eviterebbero ancora tutti gli equivoci che l'onorevole deputato ha enumerati.

Associandomi quindi pienamente a cotesto emendamento, io proporrei, per giunta, che alla locuzione *idioti* s'accoppiasse la parola *imbecilli*.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza colla sua proposta lascia l'articolo quale si trova, aggiungendovi le parole *non saranno però considerati come tali gli idioti e i cretini di nascita*, onde limitare in qualche modo il numero di quelli che hanno diritto ad essere ricoverati nei manicomi; non comprendo quindi come sia possibile il sostenere la soppressione proposta dal deputato Franchi, unitamente all'adozione della proposta del deputato Lanza.

FRANCHI. Mi pare che si possa sostenere, in quanto che sotto la generica parola *mentecatti*, secondo taluno, sono anche compresi i cretini, che s'intendono esclusi colla proposta Lanza.

PRESIDENTE. Prima di tutto pongo ai voti la proposta di soppressione del deputato Franchi. . .

ROSELLINI, relatore. Domando la parola.

Pare veramente che la soppressione voluta dall'onorevole deputato Franchi non soddisfaccia più a quello scopo per il quale venne proposta.

Egli temeva che si potessero comprendere fra i mentecatti anche gli imbecilli e gli idioti; ma dal momento che la Commissione accetta l'emendamento del deputato Lanza, questo timore svanisce affatto. . .

MICHELINI. Domando la parola. (*Mormorio e ilarità*)

ROSELLINI, relatore. A me pare che si possano conservare le parole *qualunque essere possa la specie di mentecaggine*.

Dirò che queste parole furono suggerite dal bisogno riconosciuto dalla Commissione di concedere un ricovero anche ai mentecatti non furiosi: secondo i regolamenti in vigore, i nostri manicomi non si aprono che ai mentecatti furiosi, anzi a quei soli che commisero già alcun atto di furore attestato da due testimoni almeno: se non precede la perpetrazione di qualche atroce fatto che getti lo spavento nella società e nelle famiglie, le porte dei manicomi stanno chiuse. Ognun vede quanto questa disposizione sia inumana.

La Commissione aggiunse le parole *qualunque possa essere la specie di mentecaggine* appunto per protestare contro una pratica cotanto inumana.

MICHELINI. Ora che sembra avere la Commissione accettato l'emendamento del deputato Lanza, io credo indispensabile la soppressione proposta dal deputato Franchi delle parole *qualunque esser possa la specie della mentecaggine*.

Dalla discussione che ebbe luogo finora apparisce chiaramente che nella mente dei proponenti dei vari emendamenti, tra l'idiotismo ed il cretinismo da una parte e la mentecaggine dall'altra, vi ha la differenza come di specie a genere: la mentecaggine è il genere, e il cretinismo e l'idiotismo, che si vogliono eccettuare, sono le specie. Se ciò non fosse, non avrebbe significazione di sorta l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Lanza.

Ciò posto, ne segue che, se in una legge generale si dice che questa disposizione è applicabile ai mentecatti, qualunque esser possa la specie di mentecaggine, allora è chiaro che queste parole fanno a pugni colla eccezione medesima.

Dico pertanto in primo luogo che queste parole non sono necessarie, perchè, quando si è parlato di mentecatti, s'intende di mentecatti in genere, e per conseguenza anche della specie.

Dico poi che, ammesso l'emendamento Lanza, sono contraddicenti coll'emendamento stesso, perchè, come mai volete in una legge dire che tutti i mentecatti debbono essere accettati, qualunque possa essere la specie della mentecaggine, e poi non volete accettare una delle specie?

Per tutti questi motivi io porto opinione che la Camera, se vuole adoperare un linguaggio logico, non possa a meno di sopprimere le parole che vuole sopprresse l'onorevole deputato di Fossano.

POLTO. L'onorevole signor relatore ha già sufficientemente dimostrato quale fosse il senso della Commissione, quando addiveniva alla formazione di quest'articolo, colle parole *qualunque possa essere la specie di mentecaggine*, accennando cioè essere precisamente stata intenzione della Commissione stessa di andar incontro a quelle infirmo disposizioni regolamentari che furono fin qui in vigore, e in forza delle quali i mentecatti non venivano accettati nei manicomi, se non quando avessero commesso pubblicamente degli atti per cui ne venisse lesa la pubblica tranquillità.

Ognuno sa che sotto la denominazione della mentecaggine non ci è soltanto la mania furiosa, ma vi sono molte altre mentecaggini, per esempio la religiosa; la quale è follia di tale specie che non avrebbe potuto trovare ricovero, appunto per quel provvedimento insulso che è stato in vigore fin adesso presso di noi. Non posso poi persuadermi come il signor Michelini non voglia arrendersi ad un'eccezione, la quale è precisamente nell'ordine logico delle idee, perchè quando si dice: « potranno essere accettate tutte le specie di mentecaggini, meno l'idiotismo ed il cretinismo, » la forma di quest'articolo è evidentemente nell'ordine logico delle idee; imperciocchè egli è incongruo che si possano proporre delle eccezioni, senza dimostrare e porre in prima avanti quale sia il fine generale per cui vengono proposte.

ROSELLINI, relatore. Io ho poco da aggiungere alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante. Non mi pare che vi sia contraddizione logica tra le parole dell'articolo, perchè prima viene il genere e poi la specie: ci sarebbe veramente contraddizione, se questo ordine fosse invertito: io non dico che queste parole siano assolutamente necessarie; forse non servono che ad amplificare, e a meglio dichiarare il concetto del legislatore. Ma l'onorevole Michelini è sempre di un rigorismo da sgomentare, da mettere alla disperazione tutte le Commissioni. (*Risa*) Egli fa sempre la guerra a tutte le parole che non gli sembrano necessarie: ma l'abbondanza, quando giova alla chiarezza, non è un difetto.

MICHELINI. Il signor Rosellini mi appuntava di soverchio rigorismo. (*Ilarità*) Io di buon grado accetto questa accusa, la quale anzi tengo a vece di elogio. Il linguaggio legislativo

debbe essere severo, e contenere niente di superfluo: e questa mia sentenza io l'appoggio sull'autorità dei più grandi pubblicisti, fra le quali mi piace indicarvi quella del celebre Bentham. (*Segni di approvazione*) Ciò posto, io dico che le parole *qualunque esser possa la specie di mentecaggine* sono superflue, e come tali, voterò contro di esse. Dico poi che esse cozzano coll'eccezione del signor Lanza, perchè quando si dice *qualunque esser possa la specie*, e poi subito dopo viene una specie che non è compresa nel genere, questo implica contraddizione manifesta: parlate di genere, non parlate di una specie se volete eccettuare una specie.

Io credo pertanto che la Camera non potrà a meno di votare per la soppressione delle parole *qualunque possa essere la specie della mentecaggine*.

LANZA. Per aderire all'insistenza dell'onorevole deputato Michelini, dichiarerò brevemente ch'io non vedo veramente contraddizione, e credo che pochi la vedranno fra la soppressione proposta dall'onorevole deputato Franchi ed il mio emendamento; chè anzi, il senso corre ancor meglio, se dopo aver detto semplicemente, secondo la proposta Franchi, *dei mentecatti dei quali consti lo stato d'indigenza*, si aggiungerà il mio emendamento, che suona: *eccettuati però i cretini e gli idioti di nascita*.

ROSELLINI, relatore. La Commissione è indifferente a questa soppressione; ho già detto poc'anzi che non crediamo che ci sia contraddizione tra le parole dell'articolo: ma non stimiamo nè anche che le parole delle quali si propone la soppressione siano assolutamente necessarie.

PRESIDENTE. La Camera ha sentita la discussione su tal punto.

Metto adunque ai voti la soppressione della frase « qualunque esser possa la specie della mentecaggine. »

(La soppressione è approvata.)

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Demaria, il quale vorrebbe che, ove si dice: *de' quali consti lo stato di indigenza*, si aggiungesse *e d'abbandono*.

Una voce. Mi pare che la formola precisa fosse *o di abbandono*.

PRESIDENTE. Il deputato Demaria intende usare di preferenza la particella *e* o la particella *o*?

DEMARIA. Col dire *d'abbandono*, si intende anche *di indigenza*; imperocchè è solo l'indigenza che è pienamente abbandonata.

PRESIDENTE. Od ella attribuisce all'abbandono un significato diverso dall'indigenza, ed allora bisogna esprimerlo, o per contro ella intende che l'indigenza è compresa nell'abbandono, o l'abbandono nell'indigenza, ed allora...

Una voce. È lo stesso, non c'è differenza.

ROSELLINI, relatore. Faccio osservare che vi è una differenza grandissima fra l'una e l'altra espressione. Se si adotta la congiunzione *e*, si aggiunge una nuova condizione per l'ammissione dei mentecatti nei manicomi; allora non basterebbe più lo stato d'indigenza, ma si richiederebbe ancora lo stato di abbandono.

In tal guisa si restringerebbe di troppo il concetto della Commissione; io insisto adunque perchè nell'emendamento proposto si ritenga la congiunzione *o*, e non la congiunzione *e*.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Lanza.

LANZA. Oltre alle spiegazioni date dall'onorevole deputato Rosellini per far rimarcare la differenza che vi esiste tra la congiunzione *e* e la congiunzione *o*, aggiungerò che è necessario che vi esistano queste due parole, cioè, oltre all'indigenza, l'abbandono, perchè si possono presentare dei casi af-

fatto distinti. Supponiamo il caso d'una persona anche ricca, facoltosa, ma che sia abbandonata dai parenti, o che non abbia più persone che l'assistano: a che le giovano le ricchezze se si trova derelitta? Dunque anche questa persona merita la sollecitudine della pubblica autorità, e merita di essere ricoverata.

Per queste ragioni, credendolo necessario, appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Demaria.

MOIA. Mi pare che se si dice *o di abbandono*, si aggiunga una nuova categoria d'individui da ricoverarsi.

Si è detto che alcuni, anche ricchi, possano abbandonare i loro parenti mentecatti, e che questi hanno pur diritto di essere ricevuti nello stabilimento. Ma avvenendo questo caso, mi si permetta di chiedere: a spese di chi saranno essi ricoverati? Naturalmente credo a spese dei loro parenti, essendo essi a ciò tenuti; perchè se noi volessimo imporre a questi stabilimenti un nuovo carico, ciò non sarebbe giusto.

ROSELLINI, relatore. La Camera riconoscerà dall'esame degli articoli successivi che un mentecatto il quale appartenga ad una famiglia che sia assolutamente indigente debbe essere mantenuto nel manicomio a spese del comune al quale appartiene, e se la di lui famiglia non è precisamente indigente, non possiede qualche cosa, allora queste spese si ripartiscono in parte sulla famiglia, e in parte sul comune, o sulla provincia, come si vedrà a suo luogo. Ma non è da temersi il pericolo che venga mantenuto gratuitamente nel manicomio un demente, il quale non sia in istato di perfetta indigenza. Questo pericolo non c'è.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEMARIA. Dal breve sviluppo che ho dato al mio emendamento apparisce che sarebbe mia intenzione che si adottasse di preferenza la particella *e*; imperocchè io ho inteso d'invitare, direi così, con quest'articolo i filantropi a prender cura di quelli che oltre all'essere affetti da idiotismo, si trovassero ancora in uno stato di vagabondaggio.

Quando si verificasse un tal atto di beneficenza, non sarebbe più d'uopo di ricoverare l'infermo, stantechè da una parte la sua infermità non sarebbe pericolosa nè per sè, nè per gli altri, ed alle sue necessità sopperirebbe un benefattore. Ma quando un individuo fosse nello stato d'idiotismo, e nessuno pensasse a porgergli aita, quando cioè egli fosse infermo e del tutto abbandonato, allora sarebbe d'uopo, come io diceva, lasciargli aperta la via ad un ricovero.

Premessa questa spiegazione, è chiaro che meglio corrisponde alla mia intenzione la particella *e* che non la particella *o*.

SULIS. Io preferirei la particella disgiuntiva alla particella congiuntiva; imperocchè se si venisse a stabilire che debbono venir ricettati nel manicomio quelli che sono in istato d'indigenza e d'abbandono, ne verrebbe che non basterebbe più l'indigenza a dare ad alcuno il diritto di essere ricoverato, ma ci vorrebbe inoltre uno stato d'abbandono assoluto.

Col dar luogo di preferenza alla particella disgiuntiva, noi salviamo da una parte il principio che la Commissione stessa ho voluto stabilire, e dall'altra parte quell'altro certamente lodevole che aveva in mente l'onorevole Demaria quando faceva la sua proposta.

PRESIDENTE. Il deputato Sulis propone che nell'emendamento del deputato Demaria si sostituisca la particella *o* alla particella *e*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Quindi pongo prima ai voti l'emendamento del deputato Demaria, il quale venne emendato dal deputato Sulis.

DEMARIA. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'aggiunta dell'emendamento che consiste nell'aggiungere le parole *o di abbandono*. (L'aggiunta è adottata.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Lanza che consiste nel porre in fine dell'articolo: « eccettuati però i cretini e gli idioti di nascita. »

SIOTTO-PINTOR. Vorrei un po'sapere quale uomo non sia idiota di nascita. (*ilarità*) Nella storia di cinquantanove secoli non trovo altra eccezione se non quella di Adamo. Mi pare che bisogna piuttosto dire idioti per natura che idioti di nascita.

FRANCHI. Io proporrei, alla verità, non per le stesse ragioni allegate dall'onorevole Siotto-Pintor, ma per altre che si togliessero nell'emendamento in cui stiamo per deliberare la parola *nascita*.

Molti sono gli infelici percossi d'idiotismo, ma non dalla nascita, e che pure, stando al testo del progetto, non sembrerebbe che dovessero esser compresi nel novero dei mentecatti che si vogliono ritirare.

Pensando io che anche a questi si debba provvedere, adirei pienamente all'emendamento proposto dal deputato Lanza, sopprimendo però la parola *nascita*.

POLTO. Mi permetterò di dare una breve spiegazione al concetto testè uscito dalla bocca dell'onorevole Siotto-Pintor. Egli non sa concepire come vi possano essere uomini che non siano idioti fin dalla nascita.

Esarò breve e non avrò che a memorare una formula, la quale è sufficientemente conosciuta. Nello stesso modo che l'individuo dell'umana specie portato ancora nelle viscere della madre si dice uomo, *homo est, quia futurus est*, perchè contiene in sè, anche nello stato di feto, la *virtù* di diventare un uomo, così si dice che non è idiota per nascita colui, il quale ha in sè quella organizzazione per cui avrà facile lo esercizio della ragione.

Ora, siccome le organizzazioni fin dalla nascita non sono costantemente in istato normale, ne viene appunto che in questa eccezione sia l'idiota di nascita.

ROSELLINI, relatore. Io credo di dover combattere la soppressione delle parole *di nascita*, proposta dal deputato Franchi, per una ragione semplicissima. Se si tratta di idiota non di nascita, ma divenuto idiota in seguito di malattia, egli può essere sanabile, e non insanabile, come si reputano gli idioti di nascita: e se può essere sanabile, abbiamo una ragione di accettarlo in quei luoghi, dove si curano le malattie mentali, e sarebbe contrario ai principii d'umanità che informa il progetto di legge il restringere in questo modo il concetto dell'onorevole deputato Lanza.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Lanza, che è così concepita: « Eccettuati però i cretini e gli idioti di nascita. »

SIOTTO-PINTOR. Io proporrei che, invece di *idioti di nascita*, si dicesse *imbecilli (Rumori)*. Altrimenti è vero che si comprende quello che si vuol dire, ma non è ben detto.

DEMARIA. Mi pare che si potrebbe dire *idioti fin dalla nascita*. (*Segni di dissenso*)

PRESIDENTE. Il signor deputato Lanza mantiene la sua redazione?

LANZA. La mantengo perfettamente, perchè credo sia chiara per tutti quelli che sanno fare la distinzione fra idiotismo e imbecillità. Vi è una differenza nell'arte medica: quando si dice persona idiota, si intende un individuo che ha un'organizzazione cerebrale che rende impossibile l'aprendere quello che gli uomini di mente sana possono apprendere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del deputato Lanza.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 4 così emendato:

« Non potrà rifiutarsi il ricovero nei pubblici stabilimenti ad alcuno di quei mentecatti, dei quali consti lo stato d'indigenza o di abbandono, eccettuati però i cretini e gli idioti di nascita. »

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 5:

« Si procederà per cura del Governo ad un accurato censimento dei mentecatti dello Stato, e dove questa indagine dimostri l'insufficienza dei manicomi attualmente esistenti, il Governo presenterà una legge, la quale provveda sia alla ampliamento di quelli, sia alla creazione di nuovi stabilimenti. »

FRANCHI. Qualunque sia per essere l'esito della proposta ch'io sto per fare, io debbo dichiarare essere mia opinione che questo articolo, quando si voglia approvare, debba essere trasportato, in ogni caso, fra le disposizioni transitorie, ma ne proporrei anzitutto la soppressione, sostituendovi un ordine del giorno che avrò l'onore di leggere alla Camera.

L'ordinare una ricerca statistica, ed incontrare fin d'ora l'obbligo di costruire degli ospedali, mi pare sia un assumere un'obbligazione senza una sufficiente cognizione di causa; nè l'aver ordinato una ricerca statistica è previdenza sufficiente per poter senz'altro assumere l'obbligazione di costruire questi ospedali.

Non mancheranno certamente al Governo, non mancherà alla Camera l'occasione, ove si ravvisino necessari questi stabilimenti, ove le condizioni finanziarie delle provincie lo consentano, di ordinarne la massima, ma non mi pare che sia ora il momento opportuno di stabilire, senza aver fondata cognizione di causa, una spesa che non possiamo prevedere a quale somma possa salire, e ciò massime senza sentire le provincie; perchè io non posso credere che si possa fin d'ora ammettere che le spese di costruzione di questi spedali debbano essere a carico del Governo.

Si provvede al mantenimento dei mentecatti, si provvede a che in ogni comune, ove esistono ospedali, sia disposto un luogo appartato per i medesimi; ciò tutto è a spese dei comuni; si lasciano altre opere analoghe a carico delle provincie; non vedesi quindi il motivo perchè alla costruzione di tutti gli ospedali dei mentecatti debba provvedere lo Stato.

O dunque si tratta di spesa provinciale, ed è conveniente interrogare le provincie; o si tratta di spese a carico dello Stato, ed è imprudente assumere un'obbligazione in mezzo alla caligine dell'incertezza.

Quindi io proporrei la soppressione dell'articolo, o quanto meno direi doversi trasportare, per maggior regolarità, nelle disposizioni transitorie. Dissi che avrei invece sostituito un ordine del giorno, e quest'ordine del giorno è relativo ad un male gravissimo che venne pure osservato dalla Commissione, e di cui si fa parola nei motivi che precedono la legge; questo male è l'obbligazione o la necessità, per dir meglio, in cui si trovano i poveri del contado di Nizza di venire nel manicomio di Torino.

Tutti sanno quanto disastrosa sia la strada che da Nizza viene alla capitale, ed è facile pensare in qual condizione si trovi un mentecatto povero affidato ad un conducente, ben sovente per piccolissima mercede, nell'ardore dell'estate, e specialmente nel rigore dell'inverno. Se per tenerlo possono

bastare mezzi di coercizione miti, allora l'ammalato arriva con qualche minor danno; se mai per necessità occorrono mezzi di coercizione energici, l'infelice deve fare un tratto di strada lunghissimo nelle stagioni le più pericolose, ed essere legato o maltrattato, alcune volte non per incuria, ma per assoluta impossibilità di procedere in altra guisa.

Quindi io proporrei alla Camera di votare un ordine del giorno col quale si invitasse il Ministero a provvedere, senza veruna dilazione, a che nel contado di Nizza venisse disposta una casa, nella quale si ricevessero i mentecatti poveri che ora sono obbligati di venire nel manicomio di Torino. Con questa disposizione si ovvierebbe al male maggiore. Alla ristrettezza poi degli altri manicomiali o al numero loro, non mancherebbe tempo a provvedere tostochè se ne risenta il bisogno. Io non credo poi che la ristrettezza sia tale da essere nociva in questo momento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno del deputato Franchi è così concepito :

« La Camera, invitando il Ministero a provvedere sollecitamente in via provvisoria affinchè sia tosto aperta nella città di Nizza al mare, o nel sito più conveniente di quel contado, una casa appropriata al ricovero dei mentecatti poveri che per l'addietro si conducevano al manicomio di Torino, e ciò sino a che siasi provveduto in quelle provincie alla fondazione di apposito stabilimento, continua la discussione della legge. »

SULLIS. Domando la parola.

Non credo che sia da accettarsi l'ordine del giorno del deputato Franchi. . .

Voci. Non è ancora appoggiato.

SULLIS... perchè toglie in gran parte l'effetto dell'articolo 5, effetto questo che è nel preciso dovere dello stesso Governo di procacciare. Ma, ove la Camera volesse accettare questo ordine del giorno, io mi crederei in obbligo di farvi un'aggiunta, giacchè il deputato Franchi non considerò altro che la città di Nizza, e fece una lunga esposizione dei disagi che incontrano quegli abitanti che debbono recarsi a Torino, ma non ha considerato la lontananza anche maggiore della Sardegna, non ha considerato i disagi anche maggiori di un passaggio per Genova o per Torino, quindi io mi oppongo all'accettazione di quest'ordine del giorno, ma subordinatamente ove la Camera l'approvi, introdurrò nel medesimo un'aggiunta tendente a che anche per la Sardegna si faccia lo stesso. *(Risa)*

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Franchi è doppia. Essa porta la soppressione dell'articolo quinto, e la adozione dell'ordine del giorno testè letto. Quindi io domanderò se è appoggiata questa proposta separatamente, prima la soppressione, in secondo luogo l'ordine del giorno proposto.

(La soppressione e l'ordine del giorno sono appoggiati.)
Do la parola al deputato Demaria sulla soppressione che fu appoggiata.

MICHELINI. Domando la parola anch'io. *(ilarità)*

DEMARIA. Aveva chiesto la parola specialmente nello intendimento di combattere l'ordine del giorno proposto dal deputato Franchi, non che la soppressione dell'articolo 5. Il deputato Franchi crede che il Governo deve provvedere a che tutti i mentecatti dello Stato trovino l'opportuno ricovero, e trova poi che l'articolo qual è proposto aggraverebbe eccessivamente lo Stato imponendogli un'ingente spesa, ciò che si vuole evitare.

Io osservo che questa spesa non è precisamente sopportata dal Governo, ma in gran parte dalle provincie e dai comuni;

il Governo dovrebbe soccombere massimamente alle spese della costruzione di nuovi edifici; ed a questo proposito osserverò che fortunatamente esistono già due edifici i quali tolgono per molte parti dello Stato la necessità di nuove costruzioni.

In Savoia vi è un ospizio, ed ora se ne sta costruendo un nuovo da sostituire all'antico.

I mentecatti della provincia di Nizza potranno essere diretti sopra Genova; ma intanto è d'uopo che il Governo pensi a provvedere di ricovero i mentecatti nell'isola di Sardegna, poichè dalle discussioni che ebbero luogo in questa Camera in Sessioni precedenti appare che i mentecatti sono in molte parti dell'Isola pel loro meglio custoditi in carcere, perchè i luoghi che servono loro di ricovero sono, come già si è detto in questa stessa Camera, peggiori dei carceri medesimi. Quindi se dalla discussione stessa di questa legge risulta all'evidenza che il Governo deve provvedere al ricovero dei mentecatti, è pure evidente che è d'uopo che un articolo esplicito di questa legge metta il Governo in misura di eseguirla, tanto più che, come si è dimostrato, questo non è poi quel gran sacrificio che veniva detto dal deputato Franchi.

MICHELINI. Credo anch'io coll'onorevole deputato di Fossano, doversi sopprimere quest'articolo. Le leggi devono essere rivolte ai cittadini che ad esse hanno da obbedire, e non ad uno dei poteri legislativi come si rivolgerebbe la legge presente.

Doppio è l'intento di questo articolo; il primo è relativo alla compilazione di una statistica, l'altro alla presentazione di una legge dopo questa statistica. Quanto alla statistica si può benissimo ottenere dal Governo che la faccia mercè un ordine del giorno che io intendo proporre, il quale però è diverso dall'ordine del giorno dell'onorevole deputato Franchi.

Quanto alla legge, oltre che non mi sembra essere questa la sede di simile prescrizione, osservo che in ogni caso questo articolo è mancante, inquantochè non prescrive il tempo entro il quale il potere esecutivo debba presentare questa legge. Osservo inoltre che è anche inutile, giacchè noi tutti godiamo dell'iniziativa parlamentare, mercè la quale possiamo presentare questa legge, ove il Governo non la presenti.

Per questi motivi e per quegli altri che non ripeto, e che ha sviluppato benissimo il deputato di Fossano, credo doversi sopprimere l'articolo di cui si tratta, e surrogare al medesimo un ordine del giorno concepito presso a poco nei seguenti termini:

« La Camera, invitando il Governo a fare un accurato censimento dei mentecatti dello Stato, passa alla discussione dell'articolo 6. »

ROSELLINI, relatore. Farei una semplice osservazione, ed è che questo articolo, intorno al quale si discute, è una conseguenza necessaria, un complemento cioè dell'articolo precedente, che la Camera ha già votato.

Siccome la Commissione ha dichiarato che tutti i mentecatti indigenti di ogni genere saranno ricoverati, è evidente che questo principio incontrerebbe nel paese un'impossibilità materiale, assoluta, ed è necessario provvedere in qualche modo a che questa impossibilità sia tolta.

Senza quest'articolo 5 la disposizione contenuta nel quarto riuscirebbe perfettamente illusoria. Quest'articolo sarà, se si vuole, di carattere transitorio, ma transitorio o no, esso è un complemento indispensabile dell'articolo precedente.

L'onorevole Michelini lo combattè, perchè egli dice che

non è nello stile parlamentare di prescrivere al Governo di presentare una legge.

A ciò mi contento di rispondere che lo facciamo continuamente. Le nostre leggi contengono per l'ordinario degli articoli, nei quali è detto: il Governo è incaricato di promuovere tal cosa, di presentare il tale, il tale altro progetto di legge; siamo abituati oramai a questo stile. Spessissimo si fanno di queste raccomandazioni, o, dirò meglio, si ordina al Governo di metterlo in pratica anche senza prescrizione di tempo.

In conseguenza non veggio che la proposizione dell'onorevole deputato Michelini, sotto questo punto di vista, sia tanto grave da doversene tener conto: anzi dalle considerazioni precedenti mi pare che quell'articolo debba assolutamente mantenersi. Quanto poi alla questione della spesa che occorrerà per questi stabilimenti, e sopra di chi dovrà gravitare, se questi manicomi dovranno essere ampliati a carico dello Stato o della provincia, questa è una questione che la Commissione lascia perfettamente intatta, avendo voluto appunto evitare certe considerazioni amministrative. Il Governo è invitato di presentare una legge a quest'oggetto; allora, cioè all'epoca della discussione, sarà il caso di esaminare tutte queste questioni, che ora io ravviso premature.

Per questi motivi adunque io non posso che mantenere lo articolo quale venne proposto dalla Commissione.

SULLI. L'onorevole deputato Michelini pare molto rigoroso nella forma delle proposte legislative, ed io di ciò grandemente lo lodo. A questo oggetto egli vuole affatto togliere quest'articolo, e supplire ad esso con un ordine del giorno; ma io reputo che cotesta proposta d'un ordine del giorno peschi appunto contro i suoi precetti.

Egli invita infatti nel suo ordine del giorno il Ministero a fare un censimento; ma quale sarà lo scopo di cotesto censimento? Eppure uno dovrà averne, affinchè nulla d'ozioso

venga ad esprimersi. Cotesto scopo, di cui non si fa cenno nell'ordine del giorno testè proposto, è chiaramente stabilito nell'articolo della Commissione, ove si parla dapprima del censimento, e quindi immediatamente si stabilisce quale debba esserne il frutto. Il frutto sarà, che scortosi essere insufficienti gli attuali stabilimenti a raccogliere tutti questi mentecatti, il Ministero verrà obbligato ad aumentare gli attuali esistenti, od a farne degli altri nuovi. Pertanto mi pare che nella ragione medesima, la quale condusse il deputato Michelini a parlare del rigore da osservarsi nelle forme legislative, si rinvenga appunto il motivo che debba persuadere la Camera a non accettare quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Siccome egli è evidente che questo ordine del giorno implica la soppressione dell'articolo 1° e che prima di votare sopra quest'ordine del giorno deve precedere la votazione sopra la soppressione dell'articolo 5, perchè, dopo questa, soppresso o non soppresso, potrà ancora votarsi l'ordine del giorno, così io credo bene d'invitare la Camera a votare sopra la proposta di soppressione dell'articolo 5.

(La soppressione non è approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 5, tale e quale venne redatto.

(È approvato.)

Non occorre dunque più di votare l'ordine del giorno.

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Raccomando alle Commissioni di fare il loro possibile onde si possano avere parecchie relazioni.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazioni di Commissioni;
- 2° Seguito della discussione del progetto di legge per la cura e custodia dei mentecatti;
- 3° Discussione del progetto di legge pel monumento nazionale al Re Carlo Alberto.